

VERBALE DI RIUNIONE ORDINARIA

Il giorno 19 del mese di settembre dell'anno 2011, presso la Sala Casella dell'Accademia Filarmonica Romana, sita in Roma, alla via Flaminia n. 118, si riunisce il Consiglio Regionale dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, nelle persone dei seguenti componenti:-----

- dott.ssa Marialori Zaccaria Presidente -----
- dott. Paolo Cruciani Vicepresidente -----
- dott.ssa Gisella Gasparini Segretario-----
- dott. Mario D'Aguanno Tesoriere -----
- dott. Andrea De Dominicis Consigliere-----
- dott. Andrea Gragnani Consigliere -----
- dott. Massimo Gubinelli Consigliere-----
- dott. Nicola Piccinini Consigliere-----
- dott. Antonino Urso Consigliere-----

Alle ore 10,36 il Presidente constatata e fatta constatare la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. -----

La seduta è verbalizzata dal Segretario dott.ssa Gisella Gasparini assistita da un dipendente dell'Ufficio, ai sensi dell'art. 19, comma 3 del Regolamento del Consiglio.-----

Il Consiglio si riunisce con il seguente ordine del giorno:-----

1. Comunicazioni ai sensi dell'art. 21 del Regolamento del Consiglio-----
2. Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti -----
3. Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89 -----
4. Discussione in merito mantenimento iscrizione con riserva dottoressa omissis -
5. Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n. 2010 706-----
6. Discussione in merito a nomina rappresentanti Ordine in Commissione Paritetica Tirocini presso LUMSA -----
7. Valutazione scheda PIS – Progetto Psicologia Innovazione e Sviluppo-----
8. Discussione in merito ad organizzazione inaugurazione nuova sede-----
9. Discussione in merito ad affidamento servizi di pulizia locali Ente -----
10. Discussione in merito a nuovo logo Ordine -----
11. Discussione in merito a stipula n. 1 contratto collaborazione occasionale attività trasloco Ordine -----
12. Discussione in merito a dismissione e vendita beni Ordine -----

13. Patrocini -----

Il Presidente chiede lo stralcio del punto 4 all'o.d.g. "Discussione in merito mantenimento iscrizione con riserva dottoressa omissis". Lo stralcio del punto si rende necessario a seguito della nota (prot. n. 6410 del 14.09.2011), con la quale omissis ha comunicato che all'esito dell'udienza cautelare, tenutasi il 12 settembre 2011, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di adottare un provvedimento sull'istanza cautelare. Il Consiglio procede a votazione, con voto 8 a favore (Zaccaria, Cruciani, D'Aguanno, Gragnani, Urso, Piccinini, De Dominicis, Gasparini) 1 astenuto (Gubinelli) sulla proposta del Presidente si dispone lo stralcio del punto 4 all'o.d.g.-----

Il Presidente comunica che è pervenuta una richiesta di partecipazione alla seduta odierna del Consiglio da parte di un iscritto dott. Giovanni De Marchi. Il dottor Giovanni De Marchi figura, in qualità di Presidente dell'Istituto per la Ricerca in Psicoterapia, quale richiedente di un patrocinio per un evento dal titolo "La comunicazione patologica nella coppia. Analisi della commedia "Chi ha paura di Virginia Woolf?", la cui trattazione è prevista in data odierna. Il Consiglio con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, D'Aguanno, Gragnani, Urso, Piccinini, De Dominicis, Gasparini Gubinelli) dispone che l'iscritto possa partecipare in qualità di uditore alla seduta odierna. -----

Si passa al punto 1 all'o.d.g.: Comunicazioni ai sensi dell'art. 21 del Regolamento del Consiglio-----

Entra il Cons. Bizzarri alle ore 10,40-----

Entra il Cons. Tibaldi alle ore 10,41-----

Entra il Cons. Del Lungo alle ore 10,42-----

Entra il Cons. Borrelli alle ore 10,46-----

- Con riferimento alle osservazioni sul recupero delle spese formulate, nella seduta del 18 luglio u.s., dai Consiglieri omissis il Presidente legge ai Consiglieri presenti il parere pro veritate elaborato dall'avvocato Nicola Colacino. -----

Oggetto: Legittimità e fondamento giuridico della richiesta di rifusione e conseguente procedura di recupero coattivo delle spese legali liquidate dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 32 dell'11 aprile 2008, promossa dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio a fronte del mancato pagamento da parte dei soccombenti.-----

I.- Ai fini dell'espletamento dell'incarico conferitomi dal Direttore f.f. dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, giusta nota prot. n. 6368 del 12.9.2011, concernente la questione in oggetto, si rileva quanto segue. -----

II.- Con sentenza n. 32 dell'11 aprile 2008, pubblicata il 22.4.2008), il Tribunale Civile di Roma, Sez. XI, rigettava il ricorso promosso dai Dott.ri omissis nei confronti del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, avente a oggetto l'impugnazione di delibere consiliari ex art. 17 della legge n. 56/1989, condannando i ricorrenti alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.915,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. In data 14 maggio 2008, la predetta sentenza veniva munita di rituale formula esecutiva e così notificata ai ricorrenti in data 28 maggio 2008. -----

III.- Con successive comunicazioni indirizzate al legale dei ricorrenti rispettivamente il 27 aprile e il 5 agosto 2009, e ancora il 4 febbraio 2010, il Consiglio dell'Ordine avanzava formale richiesta di rifusione delle spese legali liquidate dalla precitata sentenza, nonché delle spese sostenute per il pagamento dell'imposta di registrazione, secondo modalità concordate. A tale reiterata richiesta non veniva dato alcun riscontro ufficiale da parte del legale dei ricorrenti. Nelle more, tuttavia, alcuni ricorrenti provvedevano alla rifusione pro quota (pari a € 895,88) delle spese anzidette, per l'importo di complessivo di € 1.791,76.

IV.- Stante il mancato adempimento spontaneo all'obbligazione di legge del pagamento delle spese legali, con delibera n. 142/11 del 21 marzo 2011 il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio incaricava l'Avv. Silvio Bozzi di avviare, previa comunicazione di messa in mora, rituale procedura giudiziaria per il recupero delle somme ancora dovute dai soccombenti. -----

V.- Con lettere raccomandate a.r. dell'11 aprile 2011, inviate ai ricorrenti morosi, il Consiglio dell'Ordine, per il tramite dell'Avv. Silvio Bozzi, avanzava una nuova richiesta formale di rimborso, con l'avvertimento che, in caso di perdurante inadempimento, il Consiglio medesimo avrebbe proceduto al recupero delle spese in via esecutiva. La richiesta veniva accolta solo da uno dei quattro ricorrenti, il quale provvedeva al pagamento delle spese, sempre pro quota. -----

VI.- Vista l'assenza di ulteriori riscontri da parte degli altri soccombenti nelle settimane successive all'invio della raccomandata di messa in mora, in data 27 maggio 2011 l'Avv. Silvio Bozzi notificava a uno di costoro atto di precetto per l'importo complessivo di € 3.374,84, pari al saldo residuo delle spese legali

liquidate dalla sentenza n. 32/2008, oltre alle spese dovute per l'intimazione. Ritenuto che l'obbligazione relativa al pagamento delle spese legali grava, per l'intero, solidalmente su tutti i soccombenti, come stabilito dall'art. 1292 e ss. c.c., e che, pertanto, "il creditore ha la facoltà di scegliere il condebitore solidale a cui chiedere l'integrale adempimento, con la conseguenza che la garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. grava sul patrimonio di ciascun coobbligato separatamente e per l'intero credito" (sul punto, si veda, per tutte, Cass. civ. n. 2623/1987), l'Avv. Bozzi, per evidenti ragioni di economia processuale, decideva di agire nei confronti di uno solo dei condebitori, scelto in modo del tutto casuale dall'elenco dei nominativi dei ricorrenti indicato nella sentenza.-----

VII.- In data 8 luglio 2011, i Consiglieri omissis, con nota, prot. n. 4814 richiedevano al Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio l'inserimento nell'o.d.g. della seduta consiliare del successivo 18 luglio, del punto "Discussione e delibera in merito provvedimento attuativo delibera n. 142/11 del 21 marzo 2011 - Decisioni in merito a conferimento mandato integrativo per procedimento rifusione spese sentenza n. 32/08". In tale occasione, i Consiglieri summenzionati, contestando l'operato del Consiglio, sostenevano il presunto diritto dei soccombenti a essere tenuti indenni dal pagamento delle spese legali liquidate dalla sentenza n. 32/2008. Ciò sul presupposto che il Consiglio medesimo, in caso di riconoscimento del diritto alla rifusione delle spese legali liquidate in sede giudiziale, non fosse formalmente obbligato ex lege a richiedere dette spese nei confronti dei soccombenti.-----

VIII.- Più precisamente, i predetti Consiglieri rappresentavano che "nei primi due mandati consiliari di questo Ordine, 1994-1997 a maggioranza di "Cultura & Professione" e 1997-2000 a maggioranza di Sipap, il Consiglio non ha mai dato mandato ai propri legali di richiedere i rimborsi per le spese legali, relativamente ai ricorsi presentati dagli iscritti a tutela dei propri legittimi diritti (vedi centinaia di ricorsi sull'art. 35 L. 56/89). Nessuna conseguenza ne è mai venuta al Consiglio e ai Consiglieri per questa scelta di opportunità e sensibilità, in nome della rinuncia all'accanimento nei confronti propri iscritti. E, si badi bene, erano semplici iscritti" (così il verbale della seduta consiliare del 18 luglio 2011). A sostegno di tale tesi, i Consiglieri producevano in stralcio un parere pro veritate emesso dall'Avvocato Claudio De Rose (Presidente Onorario e Procuratore

Emerito presso la Corte dei Conti, e già consulente dell'Ordine) in data 17 marzo 2010. -----

Sulla scorta di tale parere, sempre secondo la ricostruzione dei Consiglieri sopra citati, si ravviserebbe "una palese contraddittorietà tra questo parere, che a suo tempo è stato utilizzato ed interpretato per avere massima libertà sulle modalità di gestione e di spesa dell'Ente, inclusi gli incarichi e le consulenze, e l'attuale comportamento della maggioranza che non tiene conto del medesimo parere nei confronti dell'operato dei Consiglieri dell'opposizione". I medesimi riferivano, inoltre, che "già nell'ottobre del 2009 il Consigliere omissis rilasciò una dichiarazione di voto contrario: 'spiegando le motivazioni che hanno portato lui e gli altri consiglieri a presentare il suddetto ricorso. A prescindere dal merito della questione, omissis chiede che sia il Consiglio stesso a sostenere le spese del ricorso, in quanto è stato un mezzo per stimolare un'applicazione più puntuale del regolamento. omissis considera che il ricorso è stato infatti un atto nell'esercizio delle sue funzioni, in qualità di Consigliere'", sottolineando ancora che "i Consiglieri di opposizione, nel presentare il ricorso, hanno operato unicamente nell'interesse della comunità degli Psicologi del Lazio, senza alcuna finalità personale, e si sono già fatti carico, personalmente, delle spese legali del proprio avvocato per il ricorso". Ciò posto, i Consiglieri interrogavano il Consiglio dell'Ordine sulla liceità della "minaccia di sequestro dei beni dei Consiglieri, messa in opera dalla maggioranza di "Cultura & Professione", per "estorcere" loro il rimborso le spese legali dell'Ordine del Lazio, considerando che, come espresso dal parere prima citato, non esiste un'indicazione della Corte dei Conti al riguardo", sulla asserita interferenza di tale richiesta rispetto "al dovere dei Consiglieri di operare esclusivamente nell'interesse degli iscritti che rappresentano", nonché sulla prospettata possibilità che "in questa maniera, inserendo possibili aggravii economici da sopportare con le proprie finanze, si ponga un'ipoteca gravissima sulla serenità e libertà di valutazione delle scelte che la presenza in Consiglio di volta in volta comporta per i singoli Consiglieri, indipendentemente dalla loro collocazione politica". I Consiglieri di opposizione domandavano, infine, al Consiglio e al suo Presidente se "questa prassi, se venisse oggi inaugurata, possa costituire uno strumento di intimidazione, anche futura, della maggioranza che governa il Consiglio verso le minoranze pure presenti in

Consiglio” e se, “nell’ipotesi che aveste perso voi il ricorso, chi avrebbe pagato le spese dell’Ordine e l’eventuale rimborso spese dei ricorrenti”.-----

IX.- All’esito della seduta, il Presidente del Consiglio dell’Ordine, riservandosi di rispondere più approfonditamente alle richieste dei Consiglieri rappresentava che “con riferimento all’attività decisionale dell’Ordine, la funzione istituzionale di ogni singolo Consigliere si estrinseca in sede consiliare attraverso la partecipazione alla formazione della volontà dell’Ente mediante esercizio di tutte le prerogative a sua disposizione fino all’espressione del voto, come previsto dalla legge istitutiva dell’Ordine e dal Regolamento che disciplina l’attività del Consiglio. Esaurita tale fase partecipativa e tradottasi la volontà dell’Ente in forma deliberativa, ogni eventuale iniziativa extraconsiliare dei singoli consiglieri, tendente alla caducazione in sede giurisdizionale dei provvedimenti adottati dall’Ente perché ritenuti illegittimi, deve considerarsi esperita a titolo personale e non più nell’esercizio della funzione istituzionale di Consigliere che, come si è accennato, si esaurisce in sede consiliare. Qualora il singolo o più Consiglieri intraprendano iniziative giudiziarie contro atti del Consiglio, ad esempio con ricorsi ex art. 17 della legge n. 56/89, se ne assumono personalmente gli oneri derivanti, non potendo all’uopo usufruire di copertura economica da parte del soggetto pubblico contro il quale rivolgono la loro azione. Ne consegue che, come in caso di vittoria giudiziale i Consiglieri ricorrenti possono ottenere dall’autorità giudicante una liquidazione delle spese di lite a loro vantaggio, parimenti in caso di soccombenza dovranno rifondere l’Ente delle spese di lite eventualmente liquidate in sentenza a loro esclusivo carico. Ciò, a maggior ragione quando la sentenza di condanna al pagamento delle spese di lite non venga impugnata nel termine di legge e passi quindi in giudicato. In tal caso, l’Ente è tenuto per legge a portare ad esecuzione la pronuncia nei confronti dei debitori, pena il rischio di intervento sanzionatorio della Corte dei Conti. Appare dunque assolutamente priva di consistenza logica prima ancora che giuridica, la tesi in base alla quale l’Ordine debba farsi economicamente carico di spese legali per iniziative contro sé stesso, peraltro giudicate infondate dall’autorità giudiziaria”. -----

X.- Successivamente, con lettera di incarico prot. n. 6368 del 12.9.2011 prot. n. 6368 del 12.9.2011, il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio richiedeva la formulazione di un parere pro veritate avente a oggetto la “Legittimità e fondamento giuridico della richiesta di rifusione e conseguente

procedura di recupero coattivo delle spese legali liquidate dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 32 dell'11 aprile 2008, promossa dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio a fronte del mancato pagamento da parte dei soccombenti", allo scopo di fornire puntuale e adeguato riscontro ai quesiti sottoposti dalla minoranza consiliare.-----

XI.- A tal fine, dopo aver riferito le circostanze di fatto che hanno dato origine alla presente vicenda, occorre anzitutto individuare la fattispecie di cui la richiesta di parere è causa. -----

In estrema sintesi, nel caso di specie, si tratta di stabilire se, a seguito di sentenza vittoriosa con condanna al pagamento delle spese legali della controparte soccombente, il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, e per esso il suo Presidente e legale rappresentante, sia tenuto a richiedere il pagamento di dette spese (e, conseguentemente, in caso di mancato riscontro alla richiesta, ad agire in via esecutiva per il relativo recupero), o, al contrario, se tale obbligo debba ritenersi non sussistente, ovvero ancora se, pur sussistendo, la sua osservanza debba essere esclusa o limitata nella circostanza per via della compresenza di ragioni ostative.-----

XII.- Al riguardo, occorre muovere dal presupposto – incontestato e incontestabile – secondo cui gli Ordini professionali sono enti pubblici non economici. -----

Da tale assunto discende, in primo luogo, la possibilità di un assoggettamento al controllo della Corte dei Conti sui rispettivi conti consuntivi e sui bilanci di esercizio, ex artt. 2, 3 e 6 della legge n. 259/1958, e, soprattutto, ex art. 3, comma 4, della legge n. 20/1994, come ripetutamente affermato dal Tribunale di Roma nelle pronunce nn. 9166/2001, 9158/2001, 16344/2003 e 18030/2003 ("Gli ordini professionali sono sottoposti, in quanto enti pubblici non economici, al controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio ad opera della Corte dei conti"), sulla scorta di precedenti decisioni della stessa magistratura contabile (cfr. C. Conti Sez. contr. enti, 20-07-1995, n. 43: "Sono assoggettati al controllo della Corte dei conti gli ordini e collegi professionali - nella qualità di enti pubblici non economici nazionali, di cui è menzione nell'art. 1 comma 2 d.lg. 3 febbraio 1993 n. 29 - in quanto ricompresi tra gli enti di diritto pubblico, a loro volta assumibili tra le amministrazioni pubbliche di cui al comma 4 dell'art. 3 l. 14 gennaio 1994 n. 20").-----

Su tale questione, tuttavia, si è sviluppato un lungo contenzioso ancora irrisolto, rispetto al quale, data la scarsa rilevanza ai fini della vicenda in argomento, non sembra utile soffermarsi. -----

XIII.- Ciò che certamente rileva è, invece, l'ulteriore controllo di natura giurisdizionale che sempre la Corte dei Conti è chiamata a esercitare nei confronti dei dipendenti e degli amministratori – e, quindi, anche degli organi di direzione e rappresentanza (e, tra questi, ovviamente, i Consigli regionali e i rispettivi Presidenti) – degli ordini professionali, per sanzionare eventuali ipotesi di danno erariale. -----

Tale forma di controllo è immediatamente esercitabile nei confronti degli ordini professionali, come confermato dallo stesso parere pro veritate dell'Avv. De Rose, prodotto dai Consiglieri di opposizione a sostegno delle proprie tesi. Ivi si legge, infatti, che “la Corte [dei Conti] giudica in ordine alla responsabilità amministrativa e contabile degli amministratori e dei dipendenti degli Enti pubblici, anche non economici. Questa funzione – prosegue il parere – prescinde dalla contribuzione finanziaria da parte dello Stato e da qualsiasi altro indice di riferimento ed attiene, invece, direttamente alla necessità di tutelare l'Ente dai comportamenti illeciti dei suoi amministratori e dipendenti che arrechino danno patrimoniale all'Ente stesso”. -----

Al riguardo, la pertinente giurisprudenza ha sempre affermato la responsabilità degli organi amministrativi degli ordini professionali, nei casi in cui detti organi si siano resi responsabili, nei confronti dell'ordine medesimo, di pregiudizi di natura patrimoniale (per tutte, v. Corte di Appello di Roma, sentenza del 19.7.2004: “Dalla natura di enti pubblici non economici, ascrivibile agli ordini professionali, operanti sotto la vigilanza dello Stato con strumenti pubblicistici e per scopi di carattere generale, discende la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità contabile di coloro che sono legati all'ente da rapporto di servizio, perché verte in materia di contabilità pubblica”; conf. C. Conti Sardegna, 31-07-2002, n. 809: “Gli ordini ed i collegi professionali sono enti pubblici non economici che fanno parte delle pubbliche amministrazioni di cui alla L. 14 gennaio 1994 n. 19; pertanto, qualora venga recato danno ad un Collegio provinciale dei geometri ad opera del suo Presidente, sussiste la giurisdizione della Corte dei conti”). -----

XIV.- Tanto premesso, è evidente che sui predetti organi amministrativi e di direzione degli ordini professionali (in primis, il Consiglio e il suo Presidente) gravano precisi obblighi di condotta, che impongono di non arrecare all'ente alcun danno di natura erariale, pena l'assunzione di una responsabilità personale di coloro i quali risultino imputabili a seguito dell'accertamento della Corte dei conti. Ciò vale con riferimento alle ipotesi di sottrazione o distrazione dolosa di risorse economiche, nonché, in termini più generali, a tutti i casi in cui, per effetto di un comportamento colposo – ossia imprudente, negligente, o imperito – messo in atto dagli organi di direzione o da dipendenti, derivi all'Ordine un pregiudizio economico altrimenti evitabile. -----

In simili casi – si ripete – sussiste certamente il controllo giurisdizionale della Corte dei conti, finalizzato all'accertamento di eventuali ipotesi di danno erariale.

XV.- Venendo al caso in esame, va rilevato che il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, per costituirsi e resistere nel giudizio promosso da alcuni dei suoi Consiglieri avverso un atto deliberativo in precedenza adottato, ha certamente dovuto sostenere i costi necessari per il patrocinio legale. -----

Ciò significa che l'organo deliberativo, appresa la notizia del ricorso esperito nei propri confronti, ha deciso di resistere in giudizio per far valere le proprie ragioni e tutelare, così, il proprio operato, destinando alcune somme al patrocinio legale innanzi al Tribunale civile di Roma. -----

XVI.- Stante la condanna alla rifusione delle spese legali nei confronti dei ricorrenti stabilita dalla sentenza del Tribunale civile di Roma n. 32/2008, il Consiglio dell'Ordine si è visto riconoscere la possibilità di recuperare – se non integralmente, almeno in buona parte – i costi del patrocinio legale precedentemente anticipati. -----

In buona sostanza, la sentenza n. 32/2008 ha attribuito al Consiglio dell'Ordine il diritto al rimborso delle spese di giudizio, esercitabile nei limiti di legge nei confronti dei soggetti soccombenti. A partire da quel momento, il Consiglio e il suo Presidente sono divenuti titolari – per conto dell'Ordine – del diritto/dovere di recuperare dette spese, per consentire all'ente di rientrare, seppur parzialmente, dei costi sopportati per il patrocinio innanzi al Tribunale. -----

Ne consegue che, qualora il Consiglio dell'Ordine, e per esso il Presidente, non avesse avanzato la richiesta di rimborso delle spese liquidate dalla sentenza nei

confronti dei soggetti a ciò obbligati – previa verifica di eventuali ragioni ostative all’assunzione di una simile iniziativa – si sarebbe reso responsabile per condotta negligente, ossia per aver privato ingiustificatamente l’Ordine della possibilità di ottenere un vantaggio economico idoneo a compensare i costi legali già sostenuti.

In altre parole, il mancato recupero delle spese legali liquidate dalla sentenza n. 32/2008 avrebbe potuto ben configurare, in capo al Consiglio dell’Ordine e al suo Presidente, una precisa responsabilità per danno erariale, tenuto espressamente conto dei costi per il patrocinio legale già anticipati dall’ente. -----

XVII.- Tale responsabilità – secondo quanto chiarito in precedenza – è certamente sanzionabile dalla Corte dei conti, la quale ha il potere/dovere di esercitare un controllo di natura giurisdizionale anche nei confronti degli ordini professionali e dei suoi amministratori (e dipendenti), che arrechino un danno patrimoniale all’ente attraverso azioni od omissioni dolose o colpose nell’esercizio delle proprie funzioni. (sul punto, C. Conti Sicilia, Sez. giurisdiz., 20-05-1996, n. 99, secondo cui “va dichiarata la responsabilità degli amministratori comunali per comportamento omissivo in relazione al danno erariale derivato al comune”; conf., C. Conti Sez. II, 4-07-2001, n. 238.-----

Al riguardo, si tenga conto che, nelle pubbliche amministrazioni, sin dall’entrata in vigore della circolare del Ministero della Giustizia 19-09-1924, n. 602, si è stabilita l’introduzione del “servizio di recupero crediti” (attualmente disciplinato dalle circolari del Ministero della Giustizia 26-06-2003, n. 9 e prot. 22002.U del 7-10-2005), rispetto al quale il dirigente e i funzionari preposti sono tenuti in proprio all’eventuale risarcimento del danno arrecato all’erario in caso di prescrizione colposa dei crediti di qualsiasi genere vantati dall’amministrazione, inclusi quelli derivanti dal rimborso delle spese sostenute nei giudizi di cui è parte l’amministrazione. -----

In assenza dell’istituzione di un analogo servizio all’interno dell’Ordine degli Psicologi, deve ritenersi, quindi, che, in caso di prescrizione colposa dei crediti dell’ente, la responsabilità sul piano contabile ricada direttamente sugli organi di direzione e rappresentanza, e, quindi, sul Consiglio e, in particolare, sul suo Presidente e legale rappresentante. -----

XVIII.- Dato atto, pertanto, che l’iniziativa consiliare di recupero delle spese processuali nei confronti dei soggetti soccombenti in un giudizio contro il Consiglio risulta pienamente legittima e fondata sul piano giuridico, ed anzi

dovuta, atteso il rischio di assoggettamento a un giudizio di responsabilità contabile, si tratta, nondimeno, di verificare se, nella circostanza, sussistano ragioni ostative idonee a tenere comunque indenni i soggetti soccombenti dal pagamento di dette spese, rendendo così superflua l'iniziativa medesima. -----

Al riguardo, com'è noto, vengono in rilievo i casi in cui la pubblica amministrazione è chiamata a rimborsare il proprio dipendente per le spese legali sostenute nei giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa promossi nei loro confronti. -----

Anche in questo caso, la normativa e la giurisprudenza pertinenti risultano applicabili, per analogia, ai rapporti tra l'Ordine e i suoi dipendenti, ovvero amministratori e Consiglieri. -----

XIX.- In linea generale, il principio del rimborso delle spese processuali sostenute dai dipendenti pubblici, da parte delle rispettive amministrazioni di appartenenza, è disciplinato nel nostro ordinamento dall'art. 18, 1° comma, del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito in L. 23 maggio 1997, n. 135, in base al quale "le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato" (la disposizione è stata successivamente interpretata in via autentica dall'art. 10-bis, comma 10, del D.L. 30-09-2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella L. 2-12-2005, n. 248).-----

Previsioni analoghe sono stabilite per il personale degli enti locali (cfr. l'art. 67 del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268) e delle AUSL (art. 41 del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270).-----

Dalla lettera di tali disposizioni, emerge che il diritto al rimborso delle spese di lite, nell'ambito del rapporto di impiego, sorge esclusivamente per effetto del proscioglimento del dipendente nelle controversie instaurate per fatti inerenti alla propria attività d'ufficio, stante l'identità degli interessi facenti capo al dipendente e all'amministrazione.-----

Più precisamente, affinché il soggetto legato da un rapporto di servizio con una pubblica amministrazione possa rivendicare il diritto al rimborso delle spese legali sostenute, è necessario che il procedimento giudiziario, instaurato nei suoi

confronti si sia concluso con l'accertamento pieno della sua irresponsabilità (sul punto si veda Cons. Giust. Amm. Sic., 02-05-2011, n. 347: -----

“Ai fini del rimborso delle spese per il patrocinio legale nei giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa, promossi nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni statali (ex art. 18 del D.L. n. 67 del 1997), è indispensabile che il giudizio cui sia sottoposto il pubblico dipendente sia stato conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio e che lo stesso giudizio si sia concluso con un provvedimento che ne abbia escluso la responsabilità”; conf., T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 25-01-2011, n. 436, secondo cui “la finalità della disposizione [di cui all'art. 18, comma 1, del d.l. n. 67/1997, convertito in legge con l. n. 135/97] è quella di sollevare i funzionari pubblici dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse all'espletamento del servizio e tenere indenni i soggetti che abbiano agito in nome e per conto, oltre che nell'interesse dell'Amministrazione, delle spese legali affrontate per i procedimenti giudiziari strettamente connessi all'espletamento dei loro compiti istituzionali”. -----

XX.- Nel caso di specie, pertanto, la possibilità di un rimborso – anche in via “indiretta”: ossia mediante astensione dalla richiesta di esecuzione della sentenza n. 32/2008 – deve essere esclusa. -----

Ciò in quanto il procedimento instaurato dai Consiglieri di opposizione nei confronti del Consiglio dell'Ordine ha posto inevitabilmente i ricorrenti in pieno conflitto di interessi con l'ente dal quale costoro pretendono di essere “indirettamente” rimborsati mediante la remissione integrale dei costi della procedura giudiziaria. -----

Appare, quindi, preclusa ai richiedenti qualsiasi possibilità di rimborso – diretto o indiretto – delle spese processuali sostenute, a tacer d'altro perché, ove il Consiglio, a dispetto degli obblighi di legge e dei profili giuridici sin qui evidenziati, acconsentisse ad addossare esclusivamente all'Ordine gli oneri derivanti dal pagamento delle spese processuali in tutte le controversie promosse da una minoranza consiliare nei confronti del Consiglio, si aprirebbe la strada a un lacerante e periodico contenzioso, incentivato proprio dalla perfetta “immunità” patrimoniale di cui godrebbero i promotori di simili ricorsi. -----

È appena il caso di rilevare, in proposito, che, non essendo giuridicamente (né logicamente) possibile che il Consiglio dell'Ordine possa agire in giudizio

avverso... se stesso, la legittima iniziativa a suo tempo assunta dai Consiglieri di opposizione non può in nessun caso essere riferita al Consiglio, ovvero ad alcuni dei suoi componenti nella loro qualità organica di Consiglieri. Essa, al contrario, deve necessariamente ascriversi alle persone dei ricorrenti, nella loro qualità individuale, come lo stesso Presidente del Consiglio dell'Ordine ha avuto modo di ricordare nella seduta consiliare del 18 luglio u.s.-----

Tale circostanza rileva anche ai fini dell'ultimo quesito posto dai Consiglieri di opposizione, vale a dire se, nel caso in cui il giudizio del Tribunale di Roma avesse avuto un esito opposto a quello di cui si discute, un'eventuale condanna alle spese sarebbe stata sopportata dal Consiglio (e, quindi, dall'Ordine), e non, invece, personalmente dai Consiglieri di maggioranza. -----

La risposta a tale interrogativo non può essere che affermativa: l'azione giudiziaria promossa dai Consiglieri di opposizione era rivolta nei confronti del Consiglio, non già delle persone che in quel momento ne costituivano la maggioranza politica. Ne consegue, inevitabilmente, che, in caso di soccombenza e conseguente condanna alle spese, solo il Consiglio, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, quale organo destinatario dell'obbligo contenuto nella sentenza, sarebbe risultato responsabile del pagamento delle spese processuali – e, invero, non avrebbe potuto essere altrimenti in termini di legge. -----

XXI.- Tanto chiarito, la richiesta di rimborso delle spese legali liquidate dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 32/2008 avanzata dal Consiglio dell'Ordine nei confronti dei soccombenti, deve ritenersi pienamente legittima e fondata e non sussistono ragioni ostative al recupero delle somme dovute. -----

- Il Presidente comunica che gli uffici dell'Ordine degli Psicologi del Lazio rimarranno chiusi dal 26 settembre 2011 al 30 settembre 2011 al fine di effettuare il trasloco dell'Ordine presso la nuova sede sita in Roma, via del Conservatorio n. 90-91. -----

Il Presidente aggiorna il Consiglio circa l'organizzazione delle iniziative culturali fissate per il 19 ed il 26 novembre 2011 -----

- Con riferimento alla causa omissis c/ Ordine, l'avvocato Luca Lentini ha comunicato che con Ordinanza della Corte di Appello di Roma è stata respinta l'istanza di sospensione della sanzione della radiazione formulata dalla difesa. Con il medesimo provvedimento, il Giudice ha inoltre respinto l'intervento

volontario ad adiuvandum dei sig.ri omissis e omissis che era stato causa dell'assunzione in riserva da parte del Collegio. -----

- Con nota (prot. n. 5494/2011), l'Ordine ha trasmesso una richiesta di audizione alla Commissione Consiliare XIII della Regione Lazio – Sanità al fine di esporre alcune considerazioni circa le Linee guida regionali per l'adozione degli atti aziendali. La segreteria della suddetta Commissione ha risposto con una nota interlocutoria, nella quale informa l'Ordine che verrà contattato non appena avranno espletato le richieste precedenti alla nostra (prot. n. 6441/2011). Nel frattempo hanno richiesto di anticipare le eventuali considerazioni sulle linee guida regionali. -----

- A seguito della pubblicazione delle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento in oggetto, l'Ordine ha trasmesso una richiesta di audizione all'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Direttore Generale Maria Maddalena Novelli, al fine di avviare, in considerazione della contiguità di intenti, una proficua collaborazione tra gli Enti (prot. n. 6453/2011). -----

- Il Presidente comunica che, a seguito di diverse segnalazioni pervenute in merito alla recente decisione presa dall'Azienda Sanitaria RM C di non rinnovare le convenzioni per lo svolgimento del tirocinio, stipulate precedentemente con le Scuole di Specializzazione in psicoterapia riconosciute dal MIUR, l'Ordine ha provveduto ad inviare una nota alla Direzione dell'Azienda Sanitaria e per conoscenza al Ministero della Salute (prot. n. 5489/2011). In tale nota il Presidente "pur riconoscendo che una simile scelta rientra tra le valutazioni organizzative di ciascuna Azienda Sanitaria" ha evidenziato come "La scelta aziendale di non rinnovare le convenzioni per lo svolgimento dei tirocini con le Scuole di Specializzazione in psicoterapia riconosciute dal MIUR, oltre a discostarsi dal dettato normativo, implica una grave e ingiustificata discriminazione tra le Scuole, privando i colleghi specializzandi della possibilità di compiere una valida e qualificata esperienza formativa presso l'ASL Roma C". A tal proposito, sono inoltre pervenuti all'Ordine i ringraziamenti, da parte dell'A.I.P.P.I., per l'invio della suddetta comunicazione (prot. n. 6432/2011).-----

- Il Presidente comunica che l'Ordine ha invitato il Ministero della Difesa con nota prot. n. 6061 del 31.08.2011 ad inserire l'iscrizione all'Albo tra i requisiti di ammissione del Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di

6 sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito riservato ai laureati in psicologia (pubblicato in G.U. 4° serie speciale n. 62 del 05/08/2011). Nella nota viene evidenziato come la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 recante "Ordinamento della professione di psicologo" prevede, all'art. 2 comma I, che per lo svolgimento dell'attività professionale di psicologo "è necessario aver conseguito l'abilitazione in Psicologia mediante l'esame di stato ed essere iscritto nell'apposito Albo Professionale". Difatti, trattandosi di posti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito, le funzioni di psicologo che i vincitori dovranno svolgere rientrano evidentemente nell'attività riservata agli iscritti all'Albo degli Psicologi.-----

- L'Ordine ha inviato al Centro Regionale S. Alessio Margherita di Savoia per i ciechi una nota prot. n. 6219 del 06.09.2011, con la quale ha evidenziato come nell'"avviso pubblico di selezione comparativa finalizzata alla stipula di n. 1 contratto libero professionale di psicologo", pubblicato dalla medesima struttura, venissero indicati tra i requisiti di partecipazione esclusivamente il possesso della laurea in psicologia e della relativa specializzazione (punto n. 5) e l'aver maturato una provata competenza e formazione nel settore della disabilità visiva (punto 6), omettendo di richiedere l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo con relativa iscrizione all'Albo degli Psicologi. Il Presidente con la medesima nota ha auspicato che, qualora la procedura comparativa sia stata già portata a compimento, il candidato prescelto dalla Commissione esaminatrice sia in possesso dei necessari ed imprescindibili requisiti individuabili nell'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo e nella relativa iscrizione all'Albo degli Psicologi.-----

- Con riferimento al ricorso ex art. 17 della Legge n. 56/89 proposto, dinanzi al Tribunale Civile di Roma, da omissis al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare della censura con pubblicazione, lo Studio Recchia e Associati ha comunicato all'Ordine l'esito favorevole della sentenza che ha respinto il ricorso (prot. n. 6449/2011).-----

- A seguito dei contatti intercorsi con il Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, l'Ordine ha appreso della pubblicazione della sentenza del Tribunale Civile di Milano n. 10289/2011, nella quale viene affermato il principio che "non è corretto formare psicoterapeuti per i quali è previsto un lungo, impegnativo e costoso percorso, e contemporaneamente, consentire la formazione

e l'ingresso nel mercato dei cd. counselor che tale percorso non rispettano. OMISSIS.. Proprio sotto questo profilo non può essere contestata la legittimità delle delibere, essendosi limitato, nella propria responsabilità, l'Ordine degli Psicologi a ribadire l'esigenza di una regola deontologica quale l'art. 21, che disciplinando l'insegnamento dell'uso degli strumenti conoscitivi ha sancito come tale uso spetti alle persone iscritte alla professione e non agli estranei, in un'ottica di duplice tutela dell'utenza".-----

- In data 17 luglio 2011, il dott. Roberto Cubelli, in qualità di componente del Gruppo "Etica della Professione e comunicazione nei mass-media", ha comunicato che il Consiglio Direttivo AIP, nella seduta del 24 giugno u.s., ha deliberato di condividere e recepire il suddetto documento (prot. n. 5059/2011). In proposito, il dott. Cubelli ha inoltre auspicato che il documento venga fatto proprio anche dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi. -----

Entra Il Cons. Barbato alle ore 11,05 -----

- Il Presidente dà la parola al Vicepresidente per formulare delle osservazioni sulle indennità di carica, da parte della maggioranza che ha votato favorevolmente all'aumento delle stesse: "Sarebbe importante, per una comunità professionale come la nostra, mantenere il tono dei dibattiti e delle discussioni secondo modalità improntate ad una valutazione degli avvenimenti la più lontana possibile dallo stile delle polemiche politiche, da cui ogni giorno siamo inondati nel nostro Paese, dove, anziché cercare la soluzione dei problemi, ciò che conta è dire male di qualcuno non facendosi alcun scrupolo ad utilizzare tecniche di propaganda spesso piuttosto pesanti e banali. Invece, puntualmente, la questione di un buon funzionamento dell'Ordine e della sua gestione da parte della maggioranza eletta viene ridotta a speciosa polemica: "Mentre l'Europa ed il mondo sono in crisi - questo il messaggio volutamente fuorviante che si vuole trasmettere - la "casta" del gruppo che governa l'Ordine approfitta della sua posizione per auto assegnarsi cospicui aumenti, ecc...". Come lasciarsi sfuggire un'occasione di polemica così ghiotta? Naturalmente, il senso di questi "aumenti" non viene considerato e si cerca solo di accreditare l'immagine di un gruppo di privilegiati che si aumenta l'indennità mentre i colleghi hanno difficoltà a trovare lavoro o, comunque, a mantenere un reddito decente. Lo scopo sottinteso a questa operazione sembra essere solo quello di cercare di togliere un po' di voti all'attuale maggioranza in occasione del futuro rinnovo del Consiglio dell'Ordine. A

conferma del nostro modo di operare, secondo un costume che i colleghi hanno mostrato più volte di approvare, anche questa volta vogliamo evitare di far polemica e limitarci a far parlare i fatti. Il nostro Ordine - con oltre sedicimila iscritti e con il proiettarsi delle varie branche della Psicologia all'interno di una Società sempre più complessa e problematica - ora più che mai è un'Istituzione che necessita di una conduzione basata su criteri di efficienza, di professionalità e di responsabilità, e, quindi, di conseguenza, operare al suo interno risulta essere, a tutti gli effetti, come un impegno particolarmente gravoso che necessita di una partecipazione con cadenza giornaliera da parte di chi ricopre particolari incarichi istituzionali; tale presenza rende difficile non rinunciare ad altri impegni lavorativi con il conseguente danno economico, che, di conseguenza, ha bisogno di essere indennizzato. Del resto conosciamo bene che uno dei problemi più sentiti dagli iscritti al nostro Ordine professionale sia proprio il fatto di vedere troppe volte negato in maniera sistematica il riconoscimento economico del loro impegno lavorativo, ma non crediamo che avallare questo status quo possa servire all'uopo. Naturalmente vi è un'alternativa a questo criterio ed è optare per il volontariato, una scelta benemerita in molti contesti, che, però, secondo noi, apparirebbe assai discutibile, se non addirittura deleteria, qualora venisse applicata alla gestione di un Ordine professionale così rilevante e complicato quale il Nostro, una scelta questa comunque possibile da parte della Comunità professionale ma che comporterebbe un cambiamento davvero radicale. Al momento infatti la gestione dell'Ordine comporta un impegno di tipo manageriale, con conseguenti responsabilità anche di natura legale, che necessita quindi di essere ricompensato come tutti i lavori di pari impegno e livello, non potendo essere considerata come una attività necessariamente "secondaria" di chi, nel periodo del suo mandato, continui ad occuparsi prevalentemente della sua attività professionale. Naturalmente, l'impegno nelle attività dell'Ordine non è lo stesso per tutti i Consiglieri eletti, ma è graduato a seconda del ruolo specifico che ciascun consigliere ricopre nell'organizzazione, è maggiore per i membri dell'Esecutivo, fino ad arrivare a un impegno full-time per le cariche cruciali per il buon funzionamento dell'Ordine stesso: il Presidente ed il Tesoriere. Ci chiediamo e vi chiediamo: possono queste complesse funzioni manageriali svolte full-time essere gestite come un volontariato? Come non cogliere allora una pericolosa deriva nelle polemiche stucchevoli e strumentali le quali tendono a far pensare che quelle dell'

Ordine sono solo cariche "onorifiche", una sorta di "sine cure" di prestigio a cui dedicare un po' di tempo, lasciando ad altre figure professionali amministrative il vero impegno di lavoro? Risulta quindi evidente che le favoleggiate "ingenti somme" che le cariche percepiranno corrispondono solo in parte al compenso che chiunque svolga un incarico in un'Istituzione che necessita di funzioni manageriali può percepire, se ciò non fosse sufficiente a chiarire la inconsistenza delle argomentazioni critiche basti ricordare che il costo delle indennità di carica nell'Ordine del Lazio è assolutamente proporzionato a quello degli altri Ordini degli psicologi di dimensioni simili e risponde ad una valutazione più che coerente con quanto avviene in altri Ordini Professionali. Gli ultimi aumenti deliberati non sono che una perequazione ed un adeguamento che, come si vede, è collegato con funzioni specifiche che richiedono un impegno ed una presenza full-time a cui gli iscritti devono chiedere efficienza e capacità politico-gestionali. In conclusione, le cariche in un Ordine devono poter dedicare un impegno per un tempo sufficiente perché la specifica competenza e preparazione che possiedono, sia adeguata alla loro funzione di rappresentanza anche nei confronti di Istituzioni esterne. Debbono avere conoscenza delle complesse situazioni concrete che vengono rappresentate quotidianamente dagli iscritti su vari piani dando risposte o mettendo in campo interventi non solo tecnici-amministrativi ma anche politici e gestionali adeguati. Queste decisioni devono essere compito dei rappresentanti eletti che non possono esimersi da questi impegni se non venendo meno alla loro funzione ed alle loro responsabilità verso i propri iscritti. Né l'impegno di cui stiamo parlando può essere in alcun modo delegato ai funzionari ed al personale amministrativo la cui preziosa opera deve essere utilizzata al meglio. C'è da chiarire, tra l'altro, che attualmente, e ciò va avanti ormai da diversi mesi, l'Ordine opera in carenza di personale e privo di una risorsa significativa quale il Direttore Amministrativo. Lasciamo agli iscritti - se lo vorranno - di valutare l'aspetto quantitativo di questi aumenti, e di constatare come, al di là delle percentuali, c'è chi si fa carico quotidianamente di un impegno notevole quale quello di occuparsi della vita professionale di migliaia di colleghi. -----

Alle ore 11,17 escono i Cons. D'Aguanno e De Dominicis -----

Si passa al punto 2 all'o.d.g.: Iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- visto il D.P.R. 328 del 05-06-2001 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";-----

- visto in particolare il capo X "Professione di psicologo", art. 50 "Sezioni e titoli professionali" " ai sensi del quale "Nell'albo professionale dell'ordine degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B...";-----

- vista la propria deliberazione n. 159-04 del 04/05/04, con la quale sono state istituite le sezioni A e B dell'albo;-----

viste le domande di iscrizione nella sezione A dell'Albo presentate dai seguenti colleghi:-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, Barbato, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi, Urso) -----

18914.Albano Stefania, nata a Gioia Tauro (Rc) il 17/01/1978-----

18915.Amore Isabella, nata a Napoli il 28/03/1975 -----

18916.Antonelli Rubina Maria, nata a Roma il 25/01/1983-----

18917.Azzarelli Daniela, nata a Ragusa il 10/10/1983-----

18918.Bucci Silvia, nata a Marino (Rm) il 07/04/1983 -----

18919.Cantarelli Lidano, nato a Latina il 13/10/1970-----

18920.Cerresi Fabiana, nata a Roma il 13/11/1977 -----

18921.Cesareo Caterina, nata a Putignano (Ba) il 15/05/1983 -----

18922.Ferrara Francesco, nato a Roma il 15/08/1982 -----

18923.Innelli Francesca nata a San Severo (Fg) il 24/03/1973-----

18924.Liotti Pamela, nata a Roma il 22/05/1982 -----

18925.Lombardi Simona, nata a Roma il 26/04/1973 -----

18926.Macchia Simone Luca, nato a Galatina (Le) il 05/05/1973 -----

18927.Masi Valentina, nata a Roma il 30/04/1980-----

18928.Mattacola Margherita, nata a Frosinone il 28/06/1985-----

18929.Migliaccio Roberta, nata a Roma il 25/09/1981 -----

18930.Natalini Eleonora, nata a Roma il 04/07/1983-----

18931.Palombelli Roberta, nata a Roma il 08/06/1984-----

- 18932.Pantaleone Carla, nata a Lanciano (Ch) il01/12/1985 -----
- 18933.Privitera Rosalia Rita, nata a Palermo il 02/04/1969-----
- 18934.Rigamonti Chiara, nata a Roma il 09/09/1985 -----
- 18935.Rossi Valeria, nata a Gaeta (Lt) il 26/03/1984 -----
- 18936.Rostirolla Daria, nata a Roma il 12/09/1985 -----
- 18937.Ruggeri Daniela, nata a Roma il 24/09/1982 -----
- 18938.Russo Daria, nata a Napoli il 26/09/1981 -----
- 18939.Tomei Selena, nata a Civitavecchia (Rm) il 25/08/1985-----

-----delibera (n. 316-11) -----

per i motivi di cui in premessa: -----
 di iscrivere nella sezione A dell'albo degli Psicologi del Lazio i colleghi sopra
 elencati. -----

Alle ore 11,18 esce il Cons. Urso -----

-----Il Consiglio -----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in
 particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta
 dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
 sua revisione almeno ogni due anni;" -----

- visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A,
 pervenuta in data 08/09/2011, Prot. 6266, dalla dottoressa Alfano Maria Assunta,
 nata a Roma il 19/05/1938, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con n.
 5461 dal 24/06/1994;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, Barbato,
 Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi) -----

-----delibera (n. 317-11) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato. -----

-----Il Consiglio -----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in
 particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta
 dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la
 sua revisione almeno ogni due anni;" -----

- visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A, pervenuta in data 04/08/2011, Prot. 5386, dalla dottoressa Auriemma Gabriella, nata a Varese il 03/10/1972, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con n. 9342 dal 09/10/2000;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, Barbato, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi) -----

-----delibera (n. 318-11)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;”-----

- visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A, pervenuta in data 25/08/2011, Prot. 5981, dalla dottoressa Aurola Rosa, nata a Sessa Aurunca (Ce) il 05/07/1969, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con n. 7579 dal 07/09/1998;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, Barbato, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi) -----

-----delibera (n. 319-11)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;”-----

- visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A, pervenuta in data 14/09/2011, Prot. 6413, dal dottor Borini Roberto, nato a Roma il 15/10/1976, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con n. 13233 dal 29/10/2005;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, Barbato, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi) -----

-----delibera (n. 320-11)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;”-----

- visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A, pervenuta in data 31/08/2011, prot. 6087, dalla dottoressa Caputo Luigia, nata a Spinazzola (Ba) il 21/03/1973, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con n. 11805 dal 21/04/2004;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, Barbato, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi) -----

-----delibera (n. 321-11)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;”-----

- visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A, pervenuta in data 24/08/2011, Prot. 5950, dalla dottoressa Carta Eleonora, nata a Lucca il 09/01/1959, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con n. 6406 dal 21/01/1996;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, Barbato, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi) -----

-----delibera (n. 322-11)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;” -----

- visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A, pervenuta in data 14/09/2011, Prot. 6411, dalla dottoressa Garofano Maria, nata a Piedimonte Matese (Ce) il 06/09/1961, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con n. 17569 dal 01/03/2010;-----

con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, Barbato, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi) -----

-----delibera (n. 323-11)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta dell’Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;” -----

- visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A, pervenuta in data 24/08/2011, Prot. 5954, dal dottor Marcodoppido Fabio, nato a Potenza il 16/09/1978, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con n. 12150 dal 30/06/2004; -----

con voto all’unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, Barbato, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi) -----

-----delibera (n. 324-11)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare l’art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio “cura la tenuta

dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;" -----

- visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A, pervenuta in data 24/08/2011, Prot. 5953, dalla dottoressa Mari Daniela, nata a Roma il 17/02/1954, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con n. 7718 dal 17/11/1998; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, Barbato, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi) -----

-----delibera (n. 325-11) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato. -----

-----Il Consiglio -----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;" -----

- visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A, pervenuta in data 26/08/2011, Prot. 5994, dalla dottoressa Parziale Marina Ileana, nata a Marino (Rm) il 18/11/1972, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con n. 9017 dal 28/03/2000;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, Barbato, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi) -----

-----delibera (n. 326-11) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato. -----

-----Il Consiglio -----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;" -----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 190 del 29/04/2011 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Alcamo Azzurra, nata a Torino il 05/09/1983, dall'Ordine degli Psicologi del Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte; -----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte n. 43 del 18/07/2011, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Alcamo Azzurra all'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, Barbato, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi) -----

-----delibera (n. 327-11) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dottoressa Alcamo Azzurra, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 18/07/2011, data di iscrizione della dottoressa Alcamo Azzurra all'Ordine degli Psicologi della Regione Piemonte.

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 191 del 29/04/2011 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Bernardini Agnese, nata a Roma il 29/06/1978, dall'Ordine degli Psicologi del Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna;-----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna del 19/07/2011, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Bernardini Agnese all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, Barbato, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi) -----

-----delibera (n. 328-11)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dottoressa Bernardini Agnese, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 19/07/2011, data di iscrizione della dottoressa Bernardini Agnese all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;" -----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 216 del 23/05//2011 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Chicarella Eleonora, nata a L'Aquila il 13/08/1976, dall'Ordine degli Psicologi del Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia;-----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia del 26/07/2011, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Chicarella Eleonora all'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, Barbato, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi) -----

-----delibera (n. 329-11)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dottoressa Chicarella Eleonora, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 26/07/2011, data di iscrizione della dottoressa Chicarella Eleonora all'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 217 del 23/05/2011 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Contessa Anna Rita, nata a Magliano Sabina (Ri) il 18/05/1965, dall'Ordine degli Psicologi del Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Friuli Venezia Giulia;-----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Friuli Venezia Giulia n. 74 del 30/06/2011, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Contessa Anna Rita all'Ordine degli Psicologi della Regione Friuli Venezia Giulia;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, Barbato, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi)-----

-----delibera (n. 330-11)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dottoressa Contessa Anna Rita, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 30/06/2011, data di iscrizione della dottoressa Contessa Anna Rita all'Ordine degli Psicologi della Regione Friuli Venezia Giulia.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 193 del 29/04/2011 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Crovasce Francesca, nata a Foggia il 29/05/1982, dall'Ordine degli Psicologi del Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna;-----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna del 19/07/2011, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Crovasce Francesca all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, Barbato, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi)-----

-----delibera (n. 331-11)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dottoressa Crovasce Francesca, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 19/07/2011, data di iscrizione della dottoressa Crovasce Francesca all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 194 del 29/04/2011 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Federici Francesca, nata a Orvieto (Tr) il 27/01/1983, dall'Ordine degli Psicologi del Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria; -----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria del 13/07/2011, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Federici Francesca all'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, Barbato, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi) -----

-----delibera (n. 332-11) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dottoressa Federici Francesca, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 13/07/2011, data di iscrizione della dottoressa Federici Francesca all'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria. -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 247 del 13/06/2011 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Lombardi Stefania, nata a Benevento il 26/12/1972, dall'Ordine degli Psicologi del Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna;-----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna del 19/07/2011, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Lombardi Stefania all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, Barbato, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi) -----

-----delibera (n. 333-11)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dottoressa Lombardi Stefania, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 19/07/2011, data di iscrizione della dottoressa Lombardi Stefania all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;" -----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 219 del 23/05/2011 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Mastinu Maria Elisa, nata a Bologna il 10/12/1968, dall'Ordine degli Psicologi del Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna;-----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna del 19/07/2011, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Mastinu Maria Elisa all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, Barbato, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi) -----

-----delibera (n. 334-11)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dottoressa Mastinu Maria Elisa, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 19/07/2011, data di iscrizione della dottoressa Mastinu Maria Elisa all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 275 del 27/06/2011 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Monastra Catia, nata a Brolo (Me) il 12/04/1978, dall'Ordine degli Psicologi del Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia;-----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia del 26/07/2011, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Monastra Catia all'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, Barbato, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi) -----

-----delibera (n. 335-11)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dottoressa Monastra Catia, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 26/07/2011, data di iscrizione della dottoressa Monastra Catia all'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 220 del 23/05/2011 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Motola Loredana, nata a Belluno il 10/12/1978, dall'Ordine degli Psicologi del Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna;-----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna del 19/07/2011, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Motola Loredana all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, Barbato, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi)-----

-----delibera (n. 336-11)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dottoressa Motola Loredana, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 19/07/2011, data di iscrizione della dottoressa Motola Loredana all'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 196 del 29/04/2011 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione del dottor Napoli Luca Giuseppe, nato a San Giorgio Lucano (Mt) il 18/09/1970, dall'Ordine degli Psicologi del Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana; -----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana n. I/2097 del 23/07/2011, concernente l'iscrizione per trasferimento del dottor Napoli Luca Giuseppe all'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, Barbato, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi) -----

-----delibera (n. 337-11) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio del dottor Napoli Luca Giuseppe, sopra generalizzato; tale cancellazione decorre dal giorno 23/07/2011, data di iscrizione del dottor Napoli Luca Giuseppe all'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana. -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;" -----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 198 del 29/04/2011 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione del signor Sammarco Raffaele, nato ad Acerra (Na) il 18/11/1969, dall'Ordine degli Psicologi del Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Veneto; -----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Veneto n. del 28/07/2011, concernente l'iscrizione per trasferimento del signor Sammarco Raffaele all'Ordine degli Psicologi della Regione Veneto;-----
con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, Barbato, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi) -----
-----delibera (n. 338-11) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio del signor Sammarco Raffaele, sopra generalizzato; tale cancellazione decorre dal giorno 28/07/2011, data di iscrizione del signor Sammarco Raffaele all'Ordine degli Psicologi della Regione Veneto.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 199 del 29/04/2011 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Stoico Costanza, nata a Verona il 23/06/1964, dall'Ordine degli Psicologi del Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Friuli Venezia Giulia;-----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Friuli Venezia Giulia del 30/06/2011, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Stoico Costanza all'Ordine degli Psicologi della Regione Friuli Venezia Giulia;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, Barbato, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi) -----
-----delibera (n. 339-11) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dottoressa Stoico Costanza, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 30/06/2011, data di iscrizione della dottoressa Stoico Costanza all'Ordine degli Psicologi della Regione Friuli Venezia Giulia. -----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;" -----

- vista la deliberazione del Consiglio Nazionale del 2 luglio 1994, n. 22 "Norme per il trasferimento degli iscritti" integrata con la deliberazione del Consiglio Nazionale del 30/06/95 n. 23/95;-----

- vista la delibera n. 200 del 29/04/2011 con la quale si concede il nulla osta al trasferimento dell'iscrizione della dottoressa Zago Mara, nata a Conegliano (Tv) il 10/08/1976, dall'Ordine degli Psicologi del Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Veneto; -----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Veneto del 20/07/2011, concernente l'iscrizione per trasferimento della dottoressa Zago Mara all'Ordine degli Psicologi della Regione Veneto;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, Barbato, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi) -----

-----delibera (n. 340-11)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione per trasferimento dall'Albo degli Psicologi del Lazio della dottoressa Zago Mara, sopra generalizzata; tale cancellazione decorre dal giorno 20/07/2011, data di iscrizione della dottoressa Zago Mara all'Ordine degli Psicologi della Regione Veneto.-----

A norma delle disposizioni vigenti il presente provvedimento sarà trasmesso all'interessato e al Procuratore Generale della Repubblica competente per territorio. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;" -----

- visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A, pervenuta in data 24/08/2011, Prot. 5955, dalla dottoressa Toti Cristiana, nata a Roma il 05/11/1966, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con n. 11031 dal 10/04/2003; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, Barbato, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi) -----

-----delibera (n. 341-11) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato. -----

-----Il Consiglio -----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;" -----

- visto l'art. 11 della legge del 18 febbraio 1989 n. 56;-----

- vista la domanda di cancellazione dall'Albo degli Psicologi del Lazio – Sez. A, pervenuta in data 04/08/2011, Prot. 5387, dal dottor Vari Luca, nato ad Anagni (Fr) il 14/09/1974, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio sez. A con n. 11216 dal 29/05/2003; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, Barbato, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi) -----

-----delibera (n. 342-11) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

- la cancellazione dall'Albo – Sez. A del richiedente sopra generalizzato. -----

-----Il Consiglio -----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";-----

- vista la delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi del 2. 07. 94, n. 22, relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23;-----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia n. 288 del 21/07/2011 con la quale é stato concesso il Nulla Osta al trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa De Martinis Francesca, nata a Taranto il 25/08/1965, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Lombardia (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 12221 dal 30/10/2008, omissis; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, Barbato, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi) -----

-----delibera (n. 343-11) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa De Martinis Francesca, sopra generalizzata, all'Albo degli Psicologi del Lazio;-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";-----

- vista la delibera del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi del 2. 07. 94, n. 22, relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23;-----

- vista la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia n. 380 del 12/07/2011 con la quale é stato concesso il Nulla Osta al trasferimento all'Ordine della Regione Lazio della dottoressa Lauriola Maria, nata a Manfredonia (Fg) il 17/06/1972, iscritta all'Albo degli Psicologi della Regione Puglia (ex art. 7 della legge n. 56/89) con n. 1455 dal 17/09/1999, annotata come psicoterapeuta ex art. 3 Legge 56/89 con delibera del 26/09/2006, omissis;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, Barbato, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi) -----

-----delibera (n. 344-11) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

- di accogliere il trasferimento e di iscrivere la collega, dottoressa Lauriola Maria, sopra generalizzata, all'Albo degli Psicologi del Lazio;-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia presentata dalla dottoressa Albini Stefania, nata a Campobasso il 24/09/1966, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 14157 dal 10/07/2006, omissis;-----

- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23;-----

- Rilevata la conformità della posizione personale della dottoressa Albini Stefania a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa;-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, Barbato, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi)-----

-----delibera (n. 345-11)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Albini Stefania, sopra generalizzata, dall'Ordine degli Psicologi della regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia presentata dalla dottoressa Ciullo Milena, nata a Galatina (Le) il 08/04/1979, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 14239 dal 07/09/2006, omissis;-----

- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23; -----

- Rilevata la conformità della posizione personale della dottoressa Ciullo Milena a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; -----
con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, Barbato, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi) -----

-----delibera (n. 346-11) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

- il Nulla Osta al trasferimento della dottoressa Ciullo Milena, sopra generalizzata, dall'Ordine degli Psicologi della regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale della stessa.-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania presentata dal dottor Smimmo Luigi, nato a Cercola (Na) il 08/06/1981, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 16872 dal 26/03/2009, omissis;-----

- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23; -----

- Rilevata la conformità della posizione personale del dottor Smimmo Luigi a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti dello stesso; -----
con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, Barbato, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi) -----

-----delibera (n. 347-11) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

- il Nulla Osta al trasferimento del dottor Smimmo Luigi, sopra generalizzato, dall'Ordine degli Psicologi della regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale dello stesso. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;" -----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia presentata dal dottor Squillace Gianluca, nato a Catanzaro il 09/02/1974, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 9279 dal 19/07/2000, psicoterapeuta ex art. 3 L. 56/89 annotato con delibera del 29/01/2004, omissis; -----

- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23; -----

- Rilevata la conformità della posizione personale del dottor Squillace Gianluca a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, Barbato, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi) -----

-----delibera (n. 348-11)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- il Nulla Osta al trasferimento del dottor Squillace Gianluca, sopra generalizzato, dall'Ordine degli Psicologi della regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale dello stesso. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;" -----

- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento presentata dal dottor Traversa Michele, nato a Catania il 12/03/1976, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 12256 dal 21/07/2004, omissis; -----
- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23; -----
- Rilevata la conformità della posizione personale del dottor Traversa Michele a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti dello stesso; -----
- con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, Barbato, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi) -----
- delibera (n. 349-11) -----
- per i motivi di cui in premessa: -----
- il Nulla Osta al trasferimento del dottor Traversa Michele, sopra generalizzato, dall'Ordine degli Psicologi della regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale dello stesso. -----
- Il Consiglio-----
- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;" -----
- Vista la domanda di trasferimento all'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria presentata dal dottor Truffi Lorenzo, nato a Sant'Angelo in Vado (Ps) il 22/07/1952, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio (ex art. 7 L. 56/89) con il n. 5453 dal 24/06/1994, psicoterapeuta ex art. 35 L. 56/89 con delibera del 19/07/2000, omissis; -----
- Vista la delibera n. 22 del 2/7/1994 del Consiglio Nazionale relativa alle procedure per i trasferimenti, integrata dalla delibera del Consiglio Nazionale del 30/06/1995 n. 23; -----
- Rilevata la conformità della posizione personale del dottor Truffi Lorenzo a quanto previsto dalle citate delibere del Consiglio nazionale ed in particolare la non sussistenza di procedure in atto nei confronti della stessa; -----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, Barbato, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi) -----

-----delibera (n. 350-11)-----

per i motivi di cui in premessa: -----

- il Nulla Osta al trasferimento del dottor Truffi Lorenzo, sopra generalizzato, dall'Ordine degli Psicologi della regione Lazio all'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria e di trasmettere al suddetto Consiglio regionale la documentazione contenuta nel fascicolo personale dello stesso. -----

Alle ore 11,21 rientra il cons. De Dominicis-----

Si passa al punto 3 all'o.d.g.: Annotazioni ex art. 3 Legge 56/89 -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la legge 18.02.1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare l'art. 12, comma 2, lett. e), ai sensi del quale il Consiglio "cura la tenuta dell'Albo professionale, provvede alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettua la sua revisione almeno ogni due anni;"-----

- Vista la legge del 18 febbraio 1989, n° 56 ed in particolare l'art. 3 della stessa, concernente l'accesso all'esercizio della attività psicoterapeutica; -----

- visto l'art. 50, comma 5 del DPR 328/2001;-----

- vista la documentazione prodotta dagli iscritti di seguito nominati, che hanno, in tal modo, informato l'Ordine di aver acquisito la formazione professionale richiesta dalla norma citata per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e per ciascuno dei quali si riporta brevemente il percorso formativo svolto: -----

1. Aiello Loredana, nata a Caposele (Av) il 12/08/1967, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 13385, ha conseguito in data 05/07/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale e intervento psicosociale presso il CRP – Centro per la Ricerca in Psicoterapia (riconosciuto con D.D. del 16/06/2003);-----

2. Baca Elzbieta, nata a Brzesko (Polonia) il 20/06/1975, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 15060, ha conseguito in data 29/01/2001 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso l'Università Pontificia Salesiana – Facoltà di Scienze dell'Educazione (diploma equivalente a quello rilasciato dalle scuole di specializzazione delle università italiana per D.M. del 18/11/1994);-----

3. Barberio Rossella, nata a Cariati (Cs) il 21/10/1981, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 14678, ha conseguito in data 21/06/2011 il diploma di

specializzazione in psicoterapia della famiglia presso l' Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale (riconosciuta con D.M. del 20/03/1998);-----

4. Bellizia Sabrina, nata a Colleferro (Rm) il 03/04/1975, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 11521, ha conseguito in data 10/06/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso la SCUP SIS – Scuola di Psicoterapia Strategica Integrata Seraphicum (riconosciuta con D.D. del 31/07/2003);

5. Biondi Alessandra, nata a Torino il 04/08/1979, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 15069, ha conseguito in data 29/07/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo comportamentale e cognitivista presso l' Istituto Walden – Laboratorio di Scienze Comportamentali (riconosciuto con D. M. del 16/11/2000);-----

6. Boccialoni Stefano, nato a Viterbo il 13/03/1977, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 13930, ha conseguito in data 10/06/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso la SCUP SIS – Scuola di Psicoterapia Strategica Integrata Seraphicum (riconosciuta con D.D. del 31/07/2003);-----

7. Cadeddu Francesca, nata ad Alghero (Ss) il 08/03/1979, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 14459, ha conseguito in data 23/06/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia ad orientamento sistemico relazionale presso l' IEF COSTRE – Istituto Europeo di Formazione e Consulenza Sistemica e Terapia Relazionale (riconosciuto con D.D. del 23/07/2001);-----

8. Calandro Fulvia, nata a Ragusa il 25/07/1978, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 15081, ha conseguito in data 29/12/2010 il diploma di psicoterapia ad orientamento umanistico e bioenergetico presso l' Istituto di Psicoterapia PsicoUmanitas (riconosciuto con D.D. del 02/11/2005);-----

9. Camaiti Silvia Fernanda, nata a Solofra (Av) il 02/11/1966, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 15540, ha conseguito in data 02/12/2010 il diploma di specializzazione in psicologia clinica e psicoterapia presso la II Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";-----

10. Carnevale Eleonora, nata a Roma il 29/10/1977, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 13808, ha conseguito in data 15/07/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso la scuola HUMANITAS (riconosciuta con D.D. del 16/03/2005);-----

11. Caruso Anna Carmela, nata a Contessa Entellina (Pa) il 11/10/1956, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 14088, ha conseguito in data 18/03/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapie brevi ad approccio strategico presso l'Istituto per lo Studio delle Psicoterapie Srl (riconosciuto con D.M. del 20/03/1998); -----
12. Cazzari Daniela, nata a Nuoro il 11/11/1980, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 14532, ha conseguito in data 22/07/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia comportamentale e cognitiva presso l'Istituto Skinner (riconosciuto con D.M. del 09/09/1994); -----
13. Corvaglia Laura, nata a Liestal (Svizzera) il 14/10/1980, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 14748, ha conseguito in data 26/02/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso la scuola HUMANITAS (riconosciuta con D.D. del 16/03/2005); -----
14. Cristiano Francesca, nata a Rossano (Cs) il 03/08/1979, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 15108, ha conseguito in data 29/07/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo comportamentale e cognitivista presso l'Istituto Walden – Laboratorio di Scienze Comportamentali (riconosciuto con D. M. del 16/11/2000); -----
15. D'Onofrio Maria Rita, nata a Chieti il 11/10/1955, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 14967, ha conseguito in data 29/07/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo comportamentale e cognitivista presso l'Istituto Walden – Laboratorio di Scienze Comportamentali (riconosciuto con D. M. del 16/11/2000); -----
16. Damiano Emanuela, nata a Latina il 10/10/1974, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 10598, ha conseguito in data 16/07/2009 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso lo IACP – Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona (riconosciuto con D.M. del 31/12/1993);
17. De Carolis Lorenzo, nato a Roma il 15/01/1971, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 9151, ha conseguito in data 25/06/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso la SSPC – IFREP (riconosciuta con D.M. del 20/03/1998); -----
18. De Santis Chiara, nata a Roma il 25/06/1979, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 13252, ha conseguito in data 03/04/2011 il diploma di

specializzazione in psicoterapia familiare presso la Scuola Romana di Psicoterapia Familiare (riconosciuta con D.M. del 24/10/1994);-----

19. Degli Esposti Chiara, nata a Roma il 02/01/1976, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 14970, ha conseguito in data 13/12/2010 il diploma di specializzazione in psicoterapia della Gestalt presso l' IGF – Istituto Gestalt Firenze (riconosciuto con D.M. del 16/11/2000); -----

20. Desideri Valentina, nata a Roma il 06/06/1980, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 15119, ha conseguito in data 10/06/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso la SCUPPIS – Scuola di Psicoterapia Strategica Integrata Seraphicum (riconosciuta con D.D. del 31/07/2003);-----

21. Di Lazzaro Cleò, nata a Civitavecchia (Rm) il 28/11/1973, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 11112, ha conseguito in data 17/12/2010 il diploma di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica presso la SIRPIDI – Scuola Internazionale di Ricerca e Formazione in Psicologia Clinica e Psicoterapia Psicoanalitica (riconosciuta con D.M. del 20/03/1998); -----

22. Di Vaio Sara Eba, nata a Roma il 19/12/1972, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 9767, ha conseguito in data 18/03/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapie brevi ad approccio strategico presso l' Istituto per lo Studio delle Psicoterapie Srl (riconosciuto con D.M. del 20/03/1998);-----

23. Donato Emanuela, nata a Varese il 29/08/1981 iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 15455, ha conseguito in data 09/12/2010 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso l' ITER – Istituto Terapeutico Romano (riconosciuto con D.M. del 20/03/1998);-----

24. Esposito Laura, nata a Napoli il 07/10/1978, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 15457, ha conseguito in data 09/12/2010 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso l' ITER – Istituto Terapeutico Romano (riconosciuto con D.M. del 20/03/1998);-----

25. Evangelista Patrizia, nata a Frosinone il 04/07/1970, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 11750, ha conseguito in data 08/07/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica del bambino, dell'adolescente e della coppia presso l' ASNE-SIPsIA – Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica dell'Età Evolutiva (riconosciuta con D.M. del 20/03/1998); -----

26. Fabrizi Francesca, nata a Roma il 30/10/1976, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 13597, ha conseguito in data 05/05/2011 il diploma di

- specializzazione in psicoterapia ad indirizzo comportamentale e cognitivista presso l' Istituto Walden – Laboratorio di Scienze Comportamentali (riconosciuto con D. M. del 16/11/2000);-----
27. Galati Ida, nata a Vibo Valentia il 29/12/1981, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 14607, ha conseguito in data 24/06/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso la SSPC – IFREP (riconosciuta con D.M. del 20/03/1998);-----
28. Gaudio Angela, nata a Roma il 24/02/1958, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 15147, ha conseguito in data 15/07/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso la scuola HUMANITAS (riconosciuta con D.D. del 16/03/2005);-----
29. Ius Simona, nata a Roma il 09/09/1973, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 9511, ha conseguito in data 15/12/2009 il diploma di specializzazione in psicoterapia familiare e sistemico relazionale presso il Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale (riconosciuto con D.M. del 29/09/1994);
30. Leonardi Manola, nata a Rieti il 27/06/1978, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 14665, ha conseguito in data 18/06/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia Gestalt Analitica presso il Centro Studi Psicosomatica (riconosciuto con D.M. del 16/11/2000);-----
31. Lolli Federica, nata ad Anagni (Fr) il 24/06/1978, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 13524, ha conseguito in data 22/06/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo comportamentale presso la SPC – Scuola di Psicoterapia Cognitiva (riconosciuta con D.D. del 26/06/2002);
32. Luzi Valerio, nato a Roma il 11/06/1973, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 9399, ha conseguito in data 11/01/2009 il diploma di specializzazione in psicoterapia breve strategica presso il Centro di Terapia Strategica di Arezzo (riconosciuto con D.M. del 16/11/2000);-----
33. Maccarone Paolo, nato a Roma il 25/12/1980, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 15487, ha conseguito in data 13/07/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso lo IACP – Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona (riconosciuto con D.M. del 31/12/1993);-----
34. Maggiore Barbara, nata a Roma il 29/10/1966, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 7654, ha conseguito in data 21/06/2011 il diploma di

specializzazione in psicoterapia della famiglia presso l' Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale (riconosciuta con D.M. del 20/03/1998);-----

35. Maiucci Martina, nata a Viterbo il 13/04/1978, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 16029, ha conseguito in data 18/03/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapie brevi ad approccio strategico presso l' Istituto per lo Studio delle Psicoterapie Srl (riconosciuto con D.M. del 20/03/1998);-----

36. Mariani Catia, nata a Tarquinia (Vt) il 07/10/1969, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 7385, ha conseguito in data 13/04/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo relazionale sistemico presso l'Accademia di Psicoterapia della Famiglia (riconosciuta con D.M. del 31/12/1993);

37. Matrullo Roberta, nata a Formia (Lt) il 10/12/1978, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 13866, ha conseguito in data 03/04/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia familiare presso la Scuola Romana di Psicoterapia Familiare (riconosciuta con D.M. del 24/10/1994);-----

38. Mattei Manuela, nata a Roma il 18/05/1982, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 14715, ha conseguito in data 18/03/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapie brevi ad approccio strategico presso l' Istituto per lo Studio delle Psicoterapie Srl (riconosciuto con D.M. del 20/03/1998);-----

39. Merola Sheila, nata ad Atripalda (Av) il 29/05/1976, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 15380, ha conseguito in data 29/07/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo comportamentale e cognitivista presso l' Istituto Walden – Laboratorio di Scienze Comportamentali (riconosciuto con D. M. del 16/11/2000);

40. Miglietta Carla, nata a Galatina (Le) il 29/06/1979, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 18878, ha conseguito in data 04/04/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale e intervento psicosociale presso il CRP – Centro per la Ricerca in Psicoterapia (riconosciuto con D.D. del 16/06/2003);-----

41. Moriconi Martina, nata a Roma il 17/06/198, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 14260, ha conseguito in data 18/03/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapie brevi ad approccio strategico presso l' Istituto per lo Studio delle Psicoterapie Srl (riconosciuto con D.M. del 20/03/1998);-----

42. Mottinelli Mauro, nato a Chiari (Bs) il 17/06/1980, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 16047, ha conseguito in data 13/07/2011 il diploma di

specializzazione in psicoterapia presso l' ITRI – Istituto di Terapia Relazionale Integrata (riconosciuto con D.D. del 30/05/2002);-----

43. Niccoli Claudia, nata a Roma il 18/05/1972, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 9165, ha conseguito in data 03/04/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia familiare presso la Scuola Romana di Psicoterapia Familiare (riconosciuta con D.M. del 24/10/1994);

44. Nocera Simona, nata a Reggio Calabria il 10/06/1975, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 11611, ha conseguito in data 02/07/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia della gestalt presso la SIG – Società Italiana Gestalt (riconosciuta con D.M. del 31/12/1993);-----

45. Padova Alessandra, nata a Roma il 05/08/1978, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 13285, ha conseguito in data 26/03/2010 il diploma di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo comportamentale e cognitivista presso l' Istituto Walden – Laboratorio di Scienze Comportamentali (riconosciuto con D. M. del 16/11/2000);-----

46. Palmiero Giuseppe, nato a Roma il 15/09/1979, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 13027, ha conseguito in data 22/06/2011 il diploma di specializzazione in psicologia clinica presso l'Università degli Studi di Siena;

47. Passi Carlotta, nata a Roma il 29/10/1981, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 14784, ha conseguito in data 13/07/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso l' ITRI – Istituto di Terapia Relazionale Integrata (riconosciuto con D.D. del 30/05/2002);-----

48. Perriello Grazia, nata a Potenza il 02/06/1979, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 15012, ha conseguito in data 24/06/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica presso la SIRPIDI – Scuola Internazionale di Ricerca e Formazione in Psicologia Clinica e Psicoterapia Psicoanalitica (riconosciuta con D.M. del 20/03/1998);-----

49. Possemato Stefania, nata a Foglianise (Bn) il 27/07/1964, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 11778, ha conseguito in data 21/06/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia della famiglia presso l' Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale (riconosciuta con D.M. del 20/03/1998);-----

50. Realini Rosanna, nata a Roma il 16/02/1980, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 14375, ha conseguito in data 13/07/2011 il diploma di

specializzazione in psicoterapia presso l' ITRI – Istituto di Terapia Relazionale Integrata (riconosciuto con D.D. del 30/05/2002);-----

51. Sabatini Scalmati Paola, nata a Roma il 31/07/1974, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 10935, ha conseguito in data 19/04/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia familiare e sistemico relazionale presso il Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale (riconosciuto con D.M. del 29/09/1994);

52. Schiavi Paola, nata ad Anagni (Fr) il 07/08/1980, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 15034, ha conseguito in data 24/06/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica presso la SIRPIDI – Scuola Internazionale di Ricerca e Formazione in Psicologia Clinica e Psicoterapia Psicoanalitica (riconosciuta con D.M. del 20/03/1998);-----

53. Scioscia Maria Giovanna, nata a Roma il 29/12/1976, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 14046, ha conseguito in data 13/04/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo relazionale sistemico presso l'Accademia di Psicoterapia della Famiglia (riconosciuta con D.M. del 31/12/1993);

54. Sembrano Ana Gina, nata a Bato (Filippine) il 02/01/1963, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 14932, ha conseguito in data 15/07/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso la scuola HUMANITAS (riconosciuta con D.D. del 16/03/2005);-----

55. Trebisacce Loredana, nata a Cosenza il 30/09/1973, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 15043, ha conseguito in data 13/07/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso lo IACP – Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona (riconosciuto con D.M. del 31/12/1993);-----

56. Trincas Roberta, nata a Cagliari il 07/06/1979, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 15044, ha conseguito in data 22/06/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo comportamentale presso l' APC – Associazione di Psicologia Cognitiva (riconosciuta con D.M. del 31/12/1993);-----

57. Zaccarello Graziana, nata a Siracusa il 24/09/1981, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 16252, ha conseguito in data 25/06/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso l' Università Pontificia Salesiana – Facoltà di Scienze dell'Educazione (diploma equivalente a quello rilasciato dalle scuole di specializzazione delle università italiane per D.M. del 18/11/1994);

58. Zeppieri Iole, nata a Frosinone il 04/08/1978, iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio con il n. 14521, ha conseguito in data 20/05/2011 il diploma di specializzazione in psicoterapia presso l' ARPCI – Scuola di specializzazione e formazione in Psicoterapia Cognitivo Interpersonale (riconosciuta con D.D. del 17/03/2003);-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi)-----

-----delibera (n. 351-11)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

di annotare come psicoterapeuti nell'Albo degli Psicologi del Lazio gli iscritti sopra generalizzati.-----

Alle ore 11,23 rientra il Cons. Tesoriere D'Aguanno-----

Il Cons. Bizzarri chiede informazioni in merito al rinnovo delle consulenze dell'Ente-----

Il Cons. Tesoriere risponde che le procedure sono state portate a compimento e la relativa documentazione è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'ente in applicazione del principio della trasparenza della P.A.-----

Alle ore 11,24 rientra il cons. Urso-----

Il presidente propone di anticipare il punto 6 all'o.d.g. rispetto al punto di natura deontologica: Il Consiglio approva con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, D'Aguanno, Gasparini, Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi, Urso)-----

Si passa al punto 6 all'o.d.g.: Discussione in merito a nomina rappresentanti Ordine in Commissione Paritetica Tirocini presso LUMSA-----

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12 comma II lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine..." e lett. g), in base al quale il Consiglio "designa a richiesta i rappresentanti dell'Ordine negli enti e nelle commissioni a livello regionale o provinciale";-----

- visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare l'art. 6, comma I lett. m), ai sensi del quale spetta al Consiglio Regionale "promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione...";-----

- vista la delibera n. 238 del 15 settembre 2005, con la quale il Consiglio ha approvato la Convenzione con la LUMSA – Libera Università Maria Ss. Assunta, Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea in Psicologia, per le attività di tirocinio relative alle lauree Specialistiche per gli anni accademici 2005/2006 e 2006/2007;-----
- vista la delibera n. 460 del 17 settembre 2008, con la quale è stata stipulata la convenzione con la medesima Università per le attività di tirocinio ai fini dell'iscrizione alla sezione A e alla sezione B dell'Albo;-----
- visto, in particolare, l'art. 11 della suddetta Convenzione, ai sensi del quale "In accordo con il Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio e il Preside della Facoltà di Scienze della Formazione, Corsi di Laurea in Psicologia presso la Libera Università Maria Ss. Assunta – LUMSA si potrà costituire una Commissione per i tirocini";-----
- visto, altresì, l'art. 12 della citata Convenzione, in base al quale "La Commissione avrà il compito di elaborare la convenzione per l'accreditamento degli Enti abilitati e, altresì, dovrà indicare: a) i requisiti di ammissione alla convenzione con l'Università, che i soggetti interessati dovranno possedere; b) le modalità di elaborazione del progetto formativo e di orientamento da parte della struttura accreditata; c) le funzioni dei tutor; d) gli obblighi e le attività che potranno svolgere i tirocinanti; e) la definizione di standard per la valutazione dell'efficacia dei tirocini";-----
- vista la delibera n. 387 del 20 ottobre 2009, con la quale il Consiglio ha stipulato una nuova Convenzione tuttora vigente con la LUMSA, al fine di inserire una normativa transitoria, relativamente alle attività di tirocinio necessario per l'iscrizione alla sezione A e alla sezione B dell'Albo, per gli iscritti ai corsi di laurea istituiti ai sensi del D.M. n. 509/99;-----
- vista la nota prot. n. 6036/2011, con la quale l'Ufficio Stage e Tirocini della LUMSA chiede all'Ordine di designare i componenti della Commissione tirocini al fine di ottemperare alle indicazioni della convenzione summenzionata;-----
- preso atto che, nella medesima nota, l'Università indica come propri rappresentanti il prof. Mario Pollo, Presidente del Corso di Laurea in Scienze e tecniche Psicologiche, il prof. Vincenzo Cestari, Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e promozione del benessere della persona, nonché la prof.ssa Caterina Fiorilli, psicologa e docente presso la LUMSA;-----

- ravvisata, dunque, la necessità di nominare due colleghi di comprovata esperienza professionale in qualità di rappresentanti dell'Ordine all'interno della Commissione per i tirocini istituita presso la LUMSA; -----
 - ritenuto opportuno inserire un collega iscritto alla sezione B dell'Albo;-----
 - preso atto delle candidature dei Consiglieri Andrea Gragnani e Barbara Tibaldi, che hanno fornito la loro disponibilità a ricoprire il ruolo di componente nella suindicata Commissione;-----
 - ritenuto opportuno, per ogni riunione della Commissione, corrispondere a ciascun rappresentante un gettone di presenza dell'importo di € 180,00 oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti;-----
 - visto il bilancio dell'esercizio finanziario in corso;-----
- con voto 10 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, D'Aguanno, Gasparini, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gubinelli, Piccinini, Urso) e 4 astenuti (Barbato, Bizzarri Tibaldi e Gragnani)-----

-----delibera (n. 352-11)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- 1- di nominare, sino a fine mandato, i Consiglieri Andrea Gragnani e Barbara Tibaldi, quali rappresentanti dell'Ordine degli Psicologi del Lazio all'interno della Commissione per i tirocini istituita presso la LUMSA – Libera Università Maria Ss. Assunta, Facoltà di Scienze della Formazione;-----
- 2- di corrispondere, per ogni riunione della Commissione, a ciascun rappresentante dell'Ordine un gettone di presenza dell'importo di € 180,00 oltre IVA e contributi previdenziali se dovuti.-----

Si passa al punto 5 all'o.d.g.: Discussione su segnalazione disciplinare R.G. n. 2010 706-----

Il Presidente invita ad entrare nella sala consiliare i consulenti legali del Consiglio dott. Franco Morozzo della Rocca e l'avv. Luca Lentini. -----

Il Presidente dà la parola al coordinatore della Commissione Deontologica affinché esponga al Consiglio i risultati dell'istruttoria preliminare svolta dalla Commissione Deontologica, nonché la proposta formulata dalla medesima Commissione. -----

Il coordinatore della Commissione Deontologica, dott. Antonino Urso, delega il consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca alla presentazione del caso di cui al R.G. n. 2010 706 a carico del sig. Omissis. -----

Il Consulente legale, dopo avere riferito oralmente al Consiglio i risultati dell'istruttoria preliminare, formula proposta di avvio del procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare. -----

Il Consiglio, congedati i consulenti legali, si ritira in camera di consiglio ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare.-----

Alle ore 11,40 la dott.ssa Borrelli esce manifestando la propria intenzione di non voler prender parte alla deliberazione in osservanza di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 24, comma 6, del Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio e 3, comma 1, del Regolamento Disciplinare.

Il Consiglio prende atto della volontà espressa dal consigliere dott.ssa Borrelli. ----

-----Il Consiglio-----

- vista la segnalazione, identificata con prot. n. 8746 del 16/12/2010, a firma della della sig.ra omissis nei confronti del sig. omissis;-----

- considerato che la Commissione Deontologica, nella seduta del 16 maggio 2011, ha disposto di rimettere gli atti al Consiglio dell'Ordine con proposta di avvio del procedimento disciplinare nei confronti del sig. omissis; -----

- integralmente acquisita ed esaminata la documentazione costituente il fascicolo, prodotto dalla Commissione Deontologica, identificato con R.G. n. 2010 706; -----

- ascoltata la relazione del consulente legale dott. Franco Morozzo della Rocca per delega del Coordinatore della Commissione Deontologica dott. Antonino Urso; ----

- considerato che la condotta assunta dallo psicologo omissis assume rilevanza disciplinare: per avere omesso, all'inizio del rapporto professionale con la sig.ra omissis, di fornire alla cliente informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, la loro natura e le loro modalità; per avere, con la sua condotta, ingenerato nella sig.ra omissis l'erroneo convincimento di essere destinataria di prestazioni di psicoterapia; per avere reso scarsamente comprensibile alla sig.ra omissis la decisione di porre fine al rapporto professionale, omissis-----

- con votazione segreta 13 favorevoli ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Regolamento Disciplinare;-----

-----delibera (n. 353-11)-----

a) l'avvio di un procedimento disciplinare a carico del sig. omissis, iscritto all'Albo degli Psicologi del Lazio al n. omissis, con la contestazione dei seguenti addebiti disciplinari: -----

- violazione degli artt. 2 e 24 del codice deontologico degli psicologi italiani per avere omesso, all'inizio del rapporto professionale con la sig.ra omissis, omissis, di fornire alla cliente informazioni adeguate e comprensibili circa le sue prestazioni, la loro natura e le loro modalità;-----

- violazione degli artt. 2 e 39 del codice deontologico degli psicologi italiani per avere, con la sua condotta, ingenerato nella sig.ra omissis l'erroneo convincimento di essere destinataria di prestazioni di psicoterapia; -----

- violazione degli artt. 2 e 27 del codice deontologico degli psicologi italiani per non avere reso comprensibile alla sig.ra omissis la decisione di porre fine al rapporto professionale, omissis;-----

b) di convocare dinanzi a sé il sig. omissis per l'adunanza consiliare che si terrà il giorno omissis 2011 alle ore 11:00 nei locali dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, in Roma alla Via del Conservatorio n. 90, avvertendolo che: -----

- potrà farsi assistere nel corso del procedimento da un difensore di fiducia iscritto all'albo degli avvocati o da un collega iscritto all'Albo degli Psicologi;-----

- potrà presentare memoria e documenti difensivi fino a dieci giorni prima della seduta consiliare disciplinare;-----

c) di notificare il presente provvedimento al sig. omissis ed al Procuratore della Repubblica competente per territorio ai sensi dell'art. 27, comma 3, L. 18 febbraio 1989 n. 56 e dell'art. 7, comma 3, Regolamento Disciplinare.-----

Alle ore 11,50 rientra il Cons. Borrelli -----

Si passa al punto 7 all'o.d.g.: Valutazione scheda PIS – Progetto Psicologia Innovazione e Sviluppo -----

Il Presidente introduce la discussione in merito alla riproposizione del progetto Psicologia Innovazione e Sviluppo -----

Propone al Consiglio di fissare entro la fine del mese di settembre 2011 il termine entro il quale inviare eventuali osservazioni.-----

Il Presidente ringrazia il segretario del lavoro svolto in merito alla bozza di scheda in questione-----

Si passa al punto 8 all'o.d.g.: Discussione in merito ad organizzazione inaugurazione nuova sede -----

Il Presidente introduce la discussione sul punto chiedendo ai Consiglieri eventuali osservazioni e suggerimenti nel merito-----

Il cons. Piccinini chiede se l'utenza istituzionale possa essere accolta in un momento diverso rispetto agli altri colleghi iscritti-----

Interviene il Cons. Barbato a nome dei colleghi SIPAP: "esprimiamo la nostra disapprovazione all'idea che ci sia un festeggiamento di inaugurazione, in quanto fin dall'inizio siamo stati contrari a questa decisione, ed in particolare contrari ad un festeggiamento costoso e sfarzoso perché è l'ennesimo modo di impiegare le risorse dei nostri iscritti per iniziative che, non solo non sono a supporto della professione, ma sono anche auto celebrative. Vorrei al riguardo citare le polemiche sorte in occasione della cena del ventennale CNOP . Come Consiglieri Sipap proponiamo un' inaugurazione frugale e dimessa, senza aprire ai colleghi e dando solo una comunicazione in merito, in linea con la situazione attuale di crisi economica e professionale dei colleghi.-----

Il Cons. Bizzarri condividendo quanto detto dalla Cons. Barbato ritiene che sia inadeguato fare una celebrazione per l'inaugurazione della sede ed afferma prioritario e opportuno prima dell'inaugurazione decidere come permettere ai colleghi di utilizzare gli spazi della sede. Sarebbe quindi opportuna una stesura di un regolamento che chiarisca, in maniera formale quali strutture verranno messe a disposizione degli iscritti e quali servizi saranno disponibili in più grazie al cambio di sede. Chiede infine di rinviare l'inaugurazione alla revisione del regolamento sull'uso della sede.-----

Il Cons. Urso ritiene che sia una buona idea aprire l'inaugurazione a tutti gli iscritti.-----

Precisa il cons. Barbato che in ogni caso si corre il rischio di avere una inaugurazione senza una parte dei Consiglieri. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 "Ordinamento della Professione di Psicologo", in particolare, l'art. 12 comma II lett. c), in base al quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine...";-----

- visto il contratto di locazione ad uso non abitativo per l'immobile sito in Roma, via del Conservatorio n. 90-91 stipulato in attuazione della delibera consiliare n. 139 del 21 marzo 2011 che ha autorizzato il Presidente a recedere dal contratto di locazione in essere e a sottoscrivere il nuovo contratto di locazione della sede di via del Conservatorio n. 90-91;-----

- vista, altresì, la delibera consiliare n. 152 adottata in data 4 aprile 2011 con la quale il Consiglio ha confermato, meramente ed integralmente, la delibera consiliare n. 139/11 adottata in data 21 marzo 2011;-----
 - rilevato che, alla stregua di quanto disposto nel suddetto contratto, le parti hanno proceduto alla verifica e al collaudo in loco delle opere e degli impianti installati;-----
 - visto il verbale e la documentazione prodotta dall'ing. Vincenzo De Paolis (prot. n. 6089 del 31.08.2011) avente ad oggetto l'ultimazione dei lavori e le certificazioni di conformità degli impianti e del progetto dell'immobile sito in via del Conservatorio n. 90-91; -----
 - atteso che il trasloco definitivo presso la sede di via del Conservatorio n. 90-91 avrà luogo dal 26 settembre 2011 con inizio dell'attività lavorativa prevista in data 3 ottobre 2011;-----
 - ritenuto opportuno inaugurare la nuova sede dell'Ordine coinvolgendo le Istituzioni e l'intera comunità professionale; -----
 - considerata l'opportunità di organizzare l'inaugurazione della sede, presumibilmente nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 ottobre 2011, al fine di consentire una più ampia partecipazione degli iscritti;-----
 - rilevata, altresì, l'opportunità di procedere alla presentazione dell'immobile ai membri del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi in data 19 novembre 2011, o comunque in concomitanza della seduta del CNOP;-----
 - ritenuto opportuno informare gli iscritti dell'iniziativa sopra richiamata attraverso i canali istituzionali dell'Ordine;-----
- con voto 9 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, D'Aguanno, Gasparini, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani Urso) e 4 contrari (Barbato, Bizzarri Tibaldi e Gubinelli) e 1 astenuto (Piccinini)-----
- delibera (n. 354-11)-----
- per i motivi di cui in premessa:-----
- di organizzare l'inaugurazione della nuova sede dell'Ordine, sita in Roma, via del Conservatorio n. 90-91;-----
 - di organizzare nella giornata del 19 novembre 2011 o in altra data, data coincidente con la seduta del CNOP, la presentazione della sede ai membri del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi; -----
 - di delegare il Presidente all'organizzazione di dettaglio dell'iniziativa.

Le procedure necessarie per l'affidamento di detto servizio saranno espletate a norma del Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio. -----

Si passa al punto 9 all'o.d.g.: Discussione in merito ad affidamento servizi di pulizia locali Ente -----

Il Consigliere Tesoriere introduce la discussione sul punto -----

La dott.ssa Barbato comunica che successivamente al 03 ottobre 2011 i consiglieri SIPAP si recheranno a far visita ai locali della nuova sede al fine di poter individuare le migliori soluzioni possibili per gli iscritti per l'utilizzo degli spazi di rappresentanza. -----

-----Il Consiglio-----

- Visto l'art. 12, comma 2, lett. c) della Legge 18.02.1989 n. 56, il quale stabilisce che il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine, cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare";-----

- vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", in particolare l'art. 1, in base al quale l'attività amministrativa "è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza";-----

- visto il Codice dei contratti pubblici, D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., in particolare l'art. 125, che disciplina "Lavori, servizi e forniture in economia"; -----

- visto, in particolare, l'art. 11 comma 2 del suddetto Decreto legislativo, a norma del quale "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"; -----

- visto, altresì, l'art. 125 comma XI del decreto sopra citato, ai sensi del quale "per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto...";-

- visto il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con deliberazione consiliare del 28 febbraio 2011 n. 104;-----

- visto, in particolare, l'art. 12 comma I del suddetto Regolamento, ai sensi del quale "In ogni caso, per l'acquisizione di servizi o forniture di importo inferiore a Euro 20.000,00, esclusa IVA, il Responsabile del Procedimento provvede ad affidamento diretto nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio";-----

- vista la delibera "Pianificazione esigenze dell'Ente circa acquisizione servizi e forniture", approvata con delibera consiliare n. 223 del 23 maggio 2011, con la quale si esplicitano, tra l'altro, i servizi necessari al fine di assicurare la regolare gestione dell'Ente, tra cui i servizi di pulizia delineandone i criteri generali; -----

- vista il provvedimento del direttore f.f. n. 68 del 21/06/2011, con cui si è proceduto, in forza della suddetta delibera, all'affidamento diretto del servizio in oggetto limitatamente al periodo di 4 mesi, da giugno 2011 a ottobre 2011, nelle more del cambiamento di sede; -----

- ravvisata la necessità, in prossimità della suddetta scadenza, al fine di garantire il servizio il servizio di pulizia dei locali dell'Ente presso la nuova sede di via del Conservatorio n. 90-91, procedere all'affidamento del servizio in questione ad una ditta specializzata da individuarsi mediante la procedura dell'affidamento diretto, per un periodo di n. 6 mesi;-----

- atteso che il servizio di pulizia dei locali dell'Ente dovrà essere garantito per cinque giorni lavorativi a settimana durante l'orario antecedente all'apertura degli Uffici;-----

con voto 9 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, D'Aguanno, Gasparini, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Urso) e 5 astenuti (Barbato, Bizzarri, Tibaldi, Gubinelli, Piccinini)-----

-----delibera (n. 355- 11) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

- di procedere all'attivazione del servizio di pulizia dei locali della sede dell'Ordine sita in Roma, via del Conservatorio n. 90-91, per il periodo di n. 6 mesi. -----

Le procedure saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio, nel rispetto dei criteri generali di imparzialità, economicità e professionalità, nonché di quanto previsto dal Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con deliberazione consiliare del 28 febbraio 2011 n. 104. -----

Il Cons. Tesoriere critica l'astensione addirittura in merito alla decisione sull'affidamento del servizio di pulizie -----

Si passa al punto 10 all'o.d.g.: Discussione in merito a nuovo logo Ordine-----

Alle ore 12,21 esce il cons. Tesoriere -----

-----Il Consiglio -----

- Vista la Legge 18 febbraio 1989 n. 56 “Ordinamento della Professione di Psicologo”, in particolare, l’art. 12 comma II lett. c), in base al quale il Consiglio “provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Ordine...”;-----
- visto il vigente Regolamento del Consiglio, in particolare l’art. 6, comma I, lett. m), in base al quale spetta al Consiglio Regionale “promuovere il consolidamento e lo sviluppo della professione e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti”;-----
- visto il contratto di locazione ad uso non abitativo dell’immobile sito in Roma, via del Conservatorio n. 90-91 stipulato tra l’Ordine e i proprietari dell’immobile, in attuazione delle delibere consiliari n. 139 del 21 marzo 2011 e n. 152 del 4 aprile 2011, che autorizzavano il Presidente a recedere dal contratto di locazione della sede di via Flaminia n. 79 e a sottoscrivere il nuovo contratto di locazione della sede di via del Conservatorio n. 90-91;-----
- atteso che il trasloco definitivo presso la sede di via del Conservatorio n. 90-91 avrà luogo dal 26 settembre 2011 con inizio dell’attività lavorativa prevista in data 3 ottobre 2011;-----
- rilevato che, in contemporanea al cambiamento di sede, si è ritenuto opportuno ripensare la propria identità visiva, adottando un nuovo logo rappresentativo dell’Ente; -----
- visti i prototipi di logo elaborati, a titolo gratuito, dal prof. Arch. Rosario Marrocco – Lalineabiancastudio, nella scia della continuità iconografica con il precedente logo, riconducibili ai consolidati simboli della psicologia italiana e internazionale; -----
- considerato che, in data 20 luglio u.s., gli Uffici dell’Ordine hanno trasmesso via e-mail una comunicazione ai Consiglieri, al fine di informarli circa l’intenzione di rivolgere un sondaggio, tramite l’area riservata del sito, ai colleghi su tre modelli di logo;-----
- preso atto del suddetto sondaggio diffuso tra gli iscritti, a partire da luglio scorso, inerente la scelta tra i tre prototipi di logo proposti; -----
- preso atto dell’esito del sondaggio conclusosi in data 14 settembre u.s.; -----
- atteso che il modello che ha riportato il maggior numero di preferenze pari al 48% dei votanti è risultato essere il n. 2 dei tre proposti;-----
- ravvisata pertanto la necessità di adottare il secondo prototipo di logo proposto quale nuovo logo ufficiale dell’Ordine degli Psicologi dl Lazio; -----

- ritenuto opportuno procedere alla registrazione del logo presso la Camera di Commercio;-----

con voto 8 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, Gasparini, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani e Urso) e 5 astenuti (Barbato, Bizzarri, Tibaldi Gubinelli, Piccinini)-----

-----delibera (n. 356-11)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di adottare quale nuovo logo ufficiale dell'Ordine degli Psicologi del Lazio il prototipo n. 2, elaborato, a titolo gratuito, dal prof. Arch. Rosario Marrocco – Lalineabiancastudio, recependo i risultati dal sondaggio avviato tra gli iscritti; -----

- di procedere alla registrazione del logo presso la Camera di Commercio. -----

Alle ore 12,25 rientra il Cons. D'Aguanno-----

Si passa al punto 11 all'o.d.g.: Discussione in merito a stipula n. 1 contratto collaborazione occasionale attività trasloco Ordine -----

Il cons. Tesoriere introduce la discussione sul punto-----

-----Il Consiglio-----

- vista la Legge 18.02.1989 n. 56, in particolare, l'art. 12, comma 2, lett. c), ai sensi del quale il Consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine..";-----

- visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, in particolare l'art. 36, comma 2, il quale prevede che "Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro...";-----

- visto il D. Lgs. 10.09.2003 n. 276, titolo VII, capo I, disciplinante Lavoro a progetto e lavoro occasionale; -----

- visto, in particolare, l'art. 61, comma 2 del decreto legislativo testé menzionato, a norma del quale possono definirsi occasionali "i rapporti di durata complessiva

non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare...con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro..” -----

- visto, altresì, il comma 2, lett. b) del medesimo articolo, il quale stabilisce che i contratti di lavoro temporaneo, possono essere stipulati “per far fronte a picchi di attività non prevedibili...”; -----

- visto il Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con deliberazione consiliare del 28.02.2011 n. 104;-----

- visto l’art. 15 “Affidamento diretto di lavori in economia” del sopra citato Regolamento ai sensi del quale “In ogni caso, per l’acquisizione di lavori di importo inferiore a Euro 40.000,00, esclusa IVA, il Responsabile del Procedimento provvede ad affidamento diretto nel rispetto dei criteri generali predisposti dal Consiglio”;-----

- considerato che dal 26.09.2011 al 01.10.2011 è previsto un picco di lavoro straordinario, avente natura prevalentemente manuale, connesso al trasloco dell’Ordine degli Psicologi del Lazio presso la nuova sede in Roma, via Del Conservatorio, 90-91;-----

- ravvisata, pertanto, la necessità, per far fronte a detta attività di impiegare una risorsa da assumere con contratto di collaborazione occasionale per la durata massima di quindici giorni che supporti il personale in servizio; -----

- visto il bilancio dell’esercizio finanziario in corso;-----

con voto 9 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, D’Aguanno, Gasparini, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gagnani e Urso) e 5 astenuti (Barbato, Bizzarri, Gubinelli, Tibaldi, Piccinini)-----

-----delibera (n. 357-11)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

1) di autorizzare a stipulare un contratto di collaborazione occasionale per l’assunzione di n. 1 unità di personale, che supporti il personale in servizio per un periodo massimo di quindici giorni, al fine di fronteggiare picchi di attività connesse al trasloco dell’Ordine degli Psicologi del Lazio presso la sede sita in Roma, Via Del Conservatorio, 90 – 91;-----

Le procedure saranno svolte, nei limiti annuali delle previsioni di bilancio, nel rispetto dei criteri generali di imparzialità, economicità e professionalità, nonché

di quanto previsto dal Regolamento sulle acquisizioni in economia e sul conferimento di incarichi professionali e di consulenza dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, approvato con deliberazione consiliare del 28 febbraio 2011 n. 104. -----

Si passa al punto 13 all'o.d.g.: Patrocini -----

-----Il Consiglio-----

- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per il Convegno dal titolo: "I Disturbi dell'apprendimento: Assessment e Interventi psicoeducativi e metacognitivi" presentata dalla Prof.ssa Carmelina Di Agresti in qualità di rappresentante legale del Consorzio Interuniversitario Fortune (prot. n. 5251 del 01.08.2011);-----

- rilevato che l'iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad oggetto i seguenti temi: " la Legge 170/2010 "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico" che si pone a sostegno delle persone con DSA per favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità. L'uso strumenti psicopedagogici e metacognitivi per poter individuare negli studenti, fin da bambini, le difficoltà e i disturbi dell'apprendimento e adottare le misure educative e didattiche adatte" che si terrà a Roma il giorno 29 settembre 2011, presso la Libera Università Maria SS. Assunta di Roma - LUMSA;-----

- atteso che l'evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di concessione di patrocini gratuiti-----

con voto 13 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, D'Aguanno, Gasparini, Barbato, Bizzarri, Borrelli, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi, Urso) 1 astenuto (De Dominicis) -----

-----delibera (n. 358- 11) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

di concedere il patrocinio al Convegno dal titolo "I Disturbi dell'apprendimento: Assessment e Interventi psicoeducativi e metacognitivi" che si terrà a Roma, il giorno 29 settembre 2011 presso la Libera Università Maria SS. Assunta di Roma - LUMSA, secondo quanto previsto dal programma allegato. -----

-----Il Consiglio-----

- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l'iniziativa dal titolo: "Lo psicologo nel Servizio Sanitario: l'ospedale" presentata dalla dott.ssa Tiziana Ragni

Raimondi in qualità di psicologo dirigente di I livello dell'U.O. di Psicologia Clinica dell'Ospedale San Giovanni Calibita "Fatebenefratelli, Isola Tiberina, Roma e Direttore del Master (prot. n. 5252 del 01.08.2011);-----

- rilevato che l'iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad oggetto i seguenti temi: "master rivolto a psicologi interessati ad acquisire competenze nei contesti sanitari con particolare attenzione all'ambito ospedaliero. Il master annuale è promosso in collaborazione con la scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute. Un aspetto interessante di questa proposta formativa risiede nel fatto che l'Istituzione Ospedaliera e l'Università Sapienza di Roma hanno istituito un partenariato in grado di promuovere una formazione attenta alle esigenze di professionalizzazione degli psicologi" che avrà inizio il giorno 28 gennaio 2011, presso le aule individuate dalla Fondazione Internazionale Fatebenefratelli con sede a Roma e presso il centro Studi Città di Orvieto, con sede ad Orvieto Piazza Duomo, 20 in provincia di Terni;-----

- atteso che l'evento e la tematica trattata costituiscono un master come da documentazione allegata-----

con voto all'unanimità dei presenti 14 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, D'Aguanno, Gasparini, Barbato, Bizzarri, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Piccinini, Tibaldi, Urso)-----

-----delibera (n. 359- 11) -----

per i motivi di cui in premessa:-----

di non concedere il patrocinio all'iniziativa dal titolo: "Lo psicologo nel Servizio Sanitario: l'ospedale" che avrà inizio il giorno 28 gennaio 2012, presso le aule individuate dalla Fondazione Internazionale Fatebenefratelli con sede a Roma e presso il centro Studi Città di Orvieto, con sede ad Orvieto Piazza Duomo, 20 in provincia di Terni secondo quanto previsto dal programma allegato.-----

-----Il Consiglio -----

- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l'iniziativa dal titolo: "Il Corpo nel dialogo intersoggettivo--l'attualità delle psicoterapie corporee nel confronto con l'Infant Research" presentata dal dott. Giovanni Carzedda per il Comitato Scientifico dell'evento (prot. n. 5025 del 20.07.2011);-----

- rilevato che l'iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad oggetto i seguenti temi: "promuovere una riflessione circa le ricadute culturali, teoriche e cliniche dei risultati dell'Infant research con particolare riguardo alle

prassi psicoterapeutiche e di prevenzione degli approcci psicocorporei”, che si terrà a Roma il 25 e 26 novembre 2011, presso l’aula Magna del CNR, sita in P.le Aldo Moro e presso il Centro Congressi Frentani, in via Dei Frentani, 4; -----

- atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono/non appaiono di rilevante interesse per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di concessione di patrocinii gratuiti -----

con voto all’unanimità dei presenti 14 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, D’Aguanno, Gasparini, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Urso Barbatto, Bizzarri, Gubinelli, Tibaldi, Piccinini) -----

-----delibera (n. 360- 11) -----

per i motivi di cui in premessa: -----

di concedere il patrocinio all’iniziativa dal titolo: “Il Corpo nel dialogo intersoggettivo–l’attualità delle psicoterapie corporee nel confronto con l’Infant Research” che si terrà a Roma il 25 e 26 novembre 2011, presso l’aula Magna del CNR, sita in P.le Aldo Moro e presso il Centro Congressi Frentani, in via Dei Frentani, 4, secondo quanto previsto dal programma allegato.-----

Alle ore 13,00 entra il dott. Giovanni De Marchi, nato omissis, identificato con omissis. -----

-----Il Consiglio -----

- Vista ed allegata la richiesta di patrocinio per l’iniziativa dal titolo: “La comunicazione patologica nella coppia. Analisi della commedia “Chi ha paura di Virginia Woolf”” presentata dal dott. Giovanni De Marchi in qualità di Presidente dell’IRP - Istituto per la Ricerca in Psicoterapia (prot. n. 5827 del 23.08.2011);-----

- rilevato che l’iniziativa in merito alla quale si chiede il patrocinio avente ad oggetto i seguenti temi: “Influenza della comunicazione nelle dinamiche relazionali. Il tema trattato da Watzlawick, Beavin e Jackson in Pragmatica della comunicazione umana sarà integrato con le acquisizioni più recenti scaturite dall’applicazione dei concetti della cibernetica del II Ordine alla psicologia e alla psicoterapia” che si terrà nei giorni 11, 12 e 13 novembre 2011, presso il Teatro Nuovo Sala Gassman sito a Civitavecchia in Largo Stegheer, 2;-----

- atteso che l’evento e la tematica trattata appaiono di rilevante interesse per la professione e conformi ai principi stabiliti dal vigente regolamento in materia di concessione di patrocinii gratuiti-----

con voto all'unanimità dei presenti (Zaccaria, Cruciani, D'Aguanno, Gasparini, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani Urso Barbato, Bizzarri, Gubinelli, Tibaldi, Piccinini)-----

-----delibera (n. 361-11)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

di concedere il patrocinio all'iniziativa dal titolo: "La comunicazione patologica nella coppia. Analisi della commedia Chi ha paura di Virginia Woolf?" che si terrà nei giorni 11, 12 e 13 novembre 2011 presso il Teatro Nuovo Sala Gassman sito a Civitavecchia in Largo Stegher, 2 secondo quanto previsto dal programma allegato.-----

Si passa al punto 12 all'o.d.g.: Discussione in merito a dismissione e vendita beni Ordine-----

Il Cons. Tesoriere introduce la discussione sul punto in questione-----

-----Il Consiglio-----

- Visto l'art. 12, comma 2 lett. C) della Legge 18.02.1989 n. 56, il quale stabilisce che il consiglio "provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine..cura il patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ordine.."-----

- tenuto conto che in vista dell'imminente cambio di sede e del conseguente trasloco l'ufficio ha stilato, sulla base del layout degli arredi elaborato dall'architetto incaricato, un elenco provvisorio di beni mobili funzionanti ma non utilizzabili presso la nuova sede;-----

- ravvisata l'opportunità di tentare l'alienazione di detti beni a soggetti terzi, secondo le regole proprie della trattativa privata;-----

- ritenuto opportuno, altresì, nel caso in cui detta alienazione non dia esito positivo, procedere alla donazione del materiale in disuso, senza alcun onere a carico dell'Ordine;-----

- considerato che l'ufficio ha stilato, altresì, un elenco provvisorio di beni mobili non più funzionanti, per i quali è necessario procedere a dismissione;-----

- considerato che detti elenchi dovranno essere oggetto di ulteriore revisione;

con voto 11 favorevoli (Zaccaria, Cruciani, D'Aguanno, Gasparini, Borrelli, De Dominicis, Del Lungo, Gragnani, Gubinelli, Tibaldi, Urso) 3 astenuti (Barbato, Bizzarri, Piccinini)-----

-----delibera (n. 362- 11)-----

per i motivi di cui in premessa:-----

- di delegare il Direttore f.f. a definire i suddetti elenchi di beni cedibili/donabili in quanto funzionanti ma non più utilizzabili, e di beni da dismettere in quanto non più funzionanti;-----

- di delegare il Direttore f.f. ad avviare le procedure, valutata l'opportunità delle stesse, di vendita e/o donazione nonché di dismissione dei beni in elenco, senza alcun onere a carico dell'Ordine. -----

Alle ore 13,13 Escono i Consiglieri Piccinini e Borrelli -----

Il presente verbale è letto e approvato all'unanimità dei presenti. -----

La seduta si chiude alle ore 13,22 -----